

COMUNE DI NOVE
Provincia di VICENZA

P.A.T.

Elaborato

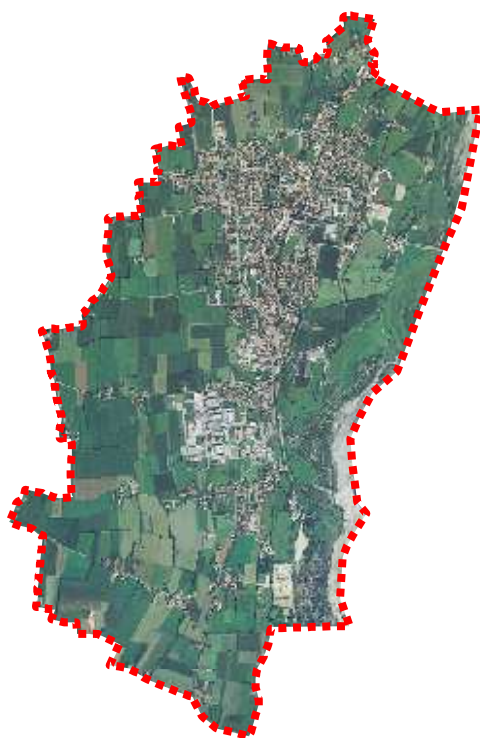
d02

01

Scala

Norme Tecniche

Adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ... del ...
Approvato in sede di Conferenza dei Servizi del ...



Il Sindaco
Manuele Bozzetto

Il Segretario Comunale
Renato Graziani

Il Responsabile dell'Ufficio
Urbanistica ed Edilizia Privata
Geom. Enzo Moro

Provincia di Vicenza
Settore Urbanistica
(Art.15 L.R. n. 11/2004)

Regione Veneto
Direzione Urbanistica
(Art.15 L.R. n. 11/2004)

I Progettisti:
Fantin-Pellizzer Arch. Ass.,
Arch. Fabio Pellizzer

Archistudio, Arch. Marisa Fantin

Sistema s.n.c., dott. Urb.
Francesco Sbeti

Indagini Specialistiche:
dott. Geol. Luigi Stevan
dott. For. Roberta Meneghini

Nove, 05/02/2014

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
NORME TECNICHE

Titolo I -	NORME GENERALI	3
Art. 1-	Finalità.....	3
Art. 2-	Obiettivi generali.....	3
Art. 3-	Contenuti e ambito di applicazione.....	4
Art. 4-	Elaborati del P.A.T.....	5
Art. 5-	Efficacia e attuazione.....	6
Art. 6-	Rapporto tra P.A.T., P.I. e P.U.A.	7
Art. 7-	Coordinamento con i piani sovraordinati.....	8
Titolo II -	NORME DI VINCOLO, PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE E DI TUTELA..	9
CAPO I -	VINCOLI	9
Art. 8-	Norme generali sui vincoli del PAT	9
Art. 9-	Vincolo monumentale	9
Art. 10-	Vincolo sismico.....	10
Art. 11-	Vincolo paesaggistico	11
Art. 12-	Vincolo di destinazione forestale	12
Art. 13-	Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale.....	13
Art. 14-	Fasce di rispetto	14
Art. 15-	Aree a pericolosità Idraulica e Idrogeologica in riferimento al P.A.I.	19
Art. 16-	Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.).....	20
Art. 17-	Centri Storici	21
CAPO II -	INVARIANTI	23
Art. 18-	Invarianti di natura geologica, idrogeologica e idraulica	23
Art. 19-	Invarianti di natura paesaggistica	23
Art. 20-	Invarianti di natura ambientale	24
Art. 21-	Invarianti di natura storico-monumentale.....	25
CAPO III -	FRAGILITA' DEL TERRITORIO	27
Art. 22-	Compatibilità geologica.....	27
Art. 23-	Zone di tutela.....	30
Titolo III -	PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEI P.I.	33
CAPO I -	DEFINIZIONI	33
Art. 24-	Individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei – A.T.O.	33
Art. 25-	Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zona con destinazione diversa da quella agricola.....	34
Art. 26-	Dimensionamento insediativo e dei servizi	35
CAPO II -	AMBITO URBANIZZATO E AREE DI TRASFORMAZIONE.....	39
Art. 27-	Ambiti di urbanizzazione consolidata.....	39
Art. 28-	Ambiti di edificazione diffusa	40
Art. 29-	Ambiti per lo sviluppo dei servizi al turismo, sport e tempo libero.....	41
Art. 30-	Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale	42
Art. 31-	Aree di riqualificazione e riconversione	43
Art. 32-	Opere incongrue ed elementi di degrado.....	46
Art. 33-	Linee preferenziali di sviluppo insediativo e aree di urbanizzazione programmata	47
Art. 34-	Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza	49
Art. 35-	Limiti fisici all'espansione	50
CAPO III -	SISTEMA DELLA MOBILITA'	51
Art. 36-	Infrastrutture di collegamento in programmazione	51
Art. 37-	Mobilità lenta	52
CAPO IV -	VALORI E TUTELE CULTURALI E NATURALI	54
Art. 38-	Ville Venete ed edifici e complessi di valore monumentale testimoniale.....	54
Art. 39-	Pertinenze scoperte da tutelare.....	55
Art. 40-	Contesti figurativi dei complessi monumentali	56
Art. 41-	Coni visuali	58
Art. 42-	Centri Storici	58
Art. 43-	Valori e tutele naturali – Rete Ecologica Locale.....	60

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
NORME TECNICHE

CAPO V -	IL TERRITORIO AGRICOLO	62
Art. 44-	Ambito a prevalente destinazione agricola	62
Art. 45-	Edifici e manufatti rurali esistenti	64
Art. 46-	Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo	65
Art. 47-	Indirizzi e criteri generali per l'edificabilità in zona agricola	66
Art. 48-	Allevamenti	67
CAPO VI -	INDIRIZZI E CRITERI GENERALI.....	69
Art. 49-	Indirizzi e criteri per gli interventi di compatibilità idraulica	69
Art. 50-	Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica.....	71
Art. 51-	Indirizzi e criteri per l'applicazione del credito edilizio	72
Art. 52-	Indirizzi e criteri per l'applicazione della compensazione urbanistica.....	73
Art. 53-	Accordi pubblico/privati	74
Art. 54-	Indirizzi e criteri per la tutela e la valorizzazione degli edifici ricadenti in contesti storici o comunque aventi interesse storico-culturale	75
Art. 55-	Indirizzi e criteri per la procedura dello sportello unico.....	79
Art. 56-	Indirizzi e criteri per la localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture ad esse assimilate.....	80
Art. 57-	Indirizzi e criteri per la sostenibilità in edilizia.....	80
Art. 58-	Prevenzione inquinamento luminoso	81
Art. 59-	Prevenzione inquinamento da gas radon.....	82
Art. 60-	Mitigazioni e compensazioni ambientali.....	82
Art. 61-	Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla VAS	91
Titolo IV -	NORME COMUNI, TRASITORIE E FINALI	96
Art. 62-	Entrata in vigore del P.A.T.	96
Art. 63-	Norme di salvaguardia	96

Titolo I - NORME GENERALI

Art. 1- Finalità

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze dalla comunità locale.

Art. 2- Obiettivi generali

Gli obiettivi generali che il P.A.T. di Nove persegue nel rispetto di quanto indicato nel Documento Preliminare, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 15.12.2009, e degli artt. 12 e 13 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., sono:

- a) Difesa del suolo, in particolare della parte ad ovest del corso del fiume Brenta, per la prevenzione dei rischi ordinari e delle calamità naturali, accertando la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali, individuando la disciplina per la loro salvaguardia;
- b) Salvaguardia del paesaggio agrario mediante la tutela del patrimonio di biodiversità delle singole specie animali o vegetali, degli aspetti storico-culturali delle attività tradizionali ed attuando politiche di sviluppo delle attività agricole sostenibili;
- c) Rivitalizzazione del centro storico favorendo il mantenimento delle tradizionali funzioni residenziali e la loro integrazione con funzioni commerciali ed artigianali compatibili con la residenza integrando politiche di salvaguardia e riqualificazione delle attività commerciali e artigianali;
- d) Incentivazione dell'edilizia sostenibile mediante il ricorso a fonti di energia alternative e soluzioni finalizzate al contenimento dei consumi energetici;
- e) Recupero degli insediamenti produttivi dismessi definendo criteri e modalità di riconversione; trasferimento delle attività non più compatibili con la residenza individuando nuove aree di sviluppo condiviso;
- f) Riqualificazione delle strutture turistico-ricettive esistenti e individuazione di nuove aree e strutture con vocazione al turismo di visitazione, all'escursionismo, all'agriturismo e all'attività sportiva;
- g) Riorganizzazione della viabilità sovra comunale e del sistema di piste ciclabili;
- h) Potenziamento delle infrastrutture esistenti e sviluppo della rete degli spazi pubblici.

Gli obiettivi sopra enunciati, sono perseguiti in conformità ai seguenti principi:

- a) **sostenibilità ambientale, economica e sociale**, verificata e monitorata attraverso lo strumento della Valutazione Ambientale Strategica, evidenziando la congruità delle scelte degli strumenti di pianificazione rispetto agli obiettivi di sostenibilità degli stessi e le misure di mitigazione e/o di compensazione da inserire nel piano.
- b) **concertazione e partecipazione** mediante:
- confronto con gli enti pubblici locali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti;
 - coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché dei gestori di servizi pubblici e di uso pubblico nella definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione;
 - adeguamento degli obiettivi generali e delle scelte strategiche di piano alle previsioni degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato.
- c) **coordinamento e integrazione** delle informazioni attraverso l'adozione e l'utilizzo di un sistema integrato delle basi informative e dei dati finalizzati alla conoscenza sistematica degli aspetti fisici e socio-economici del territorio, della pianificazione territoriale e della programmazione regionale e locale.
- d) **perequazione urbanistica** che persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.
- e) **credito edilizio** per favorire interventi di eliminazione degli elementi di degrado e interventi di miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola.
- f) **compensazione urbanistica** per l'indennizzo di vincoli espropriativi.

Art. 3- Contenuti e ambito di applicazione

La disciplina del P.A.T. è definita dall'insieme delle prescrizioni normative e grafiche contenute negli elaborati che la compongono.

Le norme disciplinano l'assetto del territorio definito dal P.A.T. con riferimento:

- alle componenti strutturali del territorio individuate in relazione ai caratteri di tre sistemi territoriali: ambientale, insediativo, infrastrutturale;
- alle invarianti strutturali del territorio di natura culturale, fisica, paesaggistica, ambientale, funzionale la cui salvaguardia è indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di piano.

Le norme:

- recepiscono le disposizioni espresse da leggi e regolamenti di livello superiore (nazionale e regionale);
- contengono le direttive e le prescrizioni per la formazione del Piano degli Interventi (P.I.)

Le norme, sotto il profilo dell'efficacia, contengono direttive, prescrizioni e vincoli.

Le direttive, le prescrizioni e i vincoli hanno efficacia generale sugli strumenti di pianificazione di livello inferiore al P.A.T..

La simbologia usata nelle tavole e negli allegati al P.A.T. trova immediato riferimento normativo nella legenda di ciascuna; nell'eventuale contrasto tra elaborati a scala diversa, prevalgono le indicazioni contenute negli elaborati a scala di maggior dettaglio.

Nel caso di contrasto tra il testo delle norme e gli elaborati grafici, prevale il testo normativo.

In caso di contrasto tra norme diverse, prevale quella avente maggior grado di tutela degli obiettivi di sostenibilità del Piano evidenziati nella V.A.S., ed in ogni caso quelle disciplinanti i vincoli, le invarianti e le limitazioni della trasformabilità.

L'adozione del P.A.T., limitatamente alle prescrizioni ed ai vincoli espressamente previsti nelle presenti norme, comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'art. 29 delle L.R. 11/2004 e dall'art. 12, comma 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, fatta salva l'estensione della validità del PRG sino alla adozione del primo PI che recepisca le direttive e le prescrizioni del PAT.

Il piano di assetto del territorio (P.A.T.) essendo lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, non ha efficacia conformativa della proprietà, e non costituisce vincoli di localizzazione preordinati all'esproprio.

Art. 4- Elaborati del P.A.T.

Costituiscono parte integrante del P.A.T. i seguenti documenti:

- Elaborati cartografici, redatti alla scala 1:10.000:
 - Tav. 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
 - Tav. 2 – Carta delle invarianti;
 - Tav. 3 – Carta delle fragilità;
 - Tav. 4 – Carta della trasformabilità;
- Relazione di Progetto;
- Relazione Tecnica;
- Relazione di Sintesi;
- Elaborato cartografico: Carta delle Strategie;
- Norme Tecniche;
- Obiettivi e dimensionamento;
- Scheda progettuale;
- Relazione Geologica ed elaborati grafici;
- Relazione Agronomica ed elaborati grafici;
- Relazione Idraulica;
- Rapporto Ambientale ed elaborati grafici;

- Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale;
- Banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo, correlata agli elaborati progettuali e di analisi agronomico-ambientale e geologica.

Gli elaborati descrittivi non hanno valore normativo, ma contribuiscono a meglio definire i criteri e gli obiettivi del P.A.T. anche in relazione alle scelte attuative del P.I..

Le indicazioni grafiche contenute nella Tav. 4 – Carta della trasformabilità non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al P.I.; non possono peraltro rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori.

Art. 5- Efficacia e attuazione

Il P.A.T. fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili su tutto il territorio comunale.

In osservanza a quanto disposto dalla L.R. 11/2004, il P.I. attua il P.A.T. con i contenuti e le modalità prescritti dalla legge stessa e dalle presenti norme.

Il P.I. potrà essere redatto in unica soluzione estesa all'intero territorio comunale, con provvedimenti parziali che prevedano la trattazione di singoli temi estesi all'intero territorio comunale o con provvedimenti parziali per singoli temi su aree specifiche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3 della L.R. 11/2004, il P.I. o il provvedimento di localizzazione di un'opera pubblica in variante al P.I., possono modificare il P.A.T. senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso, secondo i seguenti criteri e limiti:

- per assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione territoriale ed urbanistica, purché tali modifiche abbiano carattere meramente operativo e non alterino negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal P.A.T., ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella V.A.S.;
- per l'applicazione di norme giuridiche ed atti di pianificazione sovraordinata comunque denominati che comportino automatica variazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di livello inferiore, salvi i casi in cui l'efficacia del precetto sia esplicitamente subordinata dalle norme all'approvazione di una variante di adeguamento e sempre che la variante non alteri negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal P.A.T., ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella V.A.S.;
- per la localizzazione di opere pubbliche, secondo le procedure previste Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – e dalla Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 – Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche, sempre che la variante non alteri negativamente i contenuti sostanziali della

pianificazione territoriale operata dal P.A.T., ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella V.A.S;

- in tutti i casi in cui tale possibilità è prevista da norme o atti di pianificazione di livello superiore e dalle presenti norme.

Il P.I., nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio tutelate dal P.A.T., può prevedere limitate variazioni ai limiti dell'urbanizzazione consolidata, della nuova edificazione e dell'edificazione diffusa riportati nella tavola 4 del P.A.T. conseguenti alla definizione a scala di maggior dettaglio delle previsioni edilizie attuabili con intervento edilizio diretto, al fine di:

- adeguarsi ai limiti fisici naturali (scarpate, corsi d'acqua) o antropici (infrastrutture quali strade, muri di contenimento) al fine di evitare la formazione di aree di risulta;
- preservare l'integrità dell'assetto fondiario (per evitare la formazione di relitti inutilizzati) purché non in contrasto con il punto precedente;
- garantire una migliore organizzazione dell'insediamento mediante una modifica di superficie dell'ambito nel rispetto dei limiti dimensionali dell'ATO di appartenenza.

Qualora la variazione del limite interessasse un ambito soggetto a qualsiasi forma di tutela del P.A.T. (Capo II e III, Titolo II delle N.T.) il P.I. subordina l'intervento di trasformazione alla predisposizione di apposita scheda progettuale di dettaglio finalizzata a garantire la tutela dell'ambito.

La modifica o sostituzione delle norme o degli strumenti di pianificazione sovraordinati operano automaticamente il rinvio al nuovo testo senza necessità di alcun procedimento di variante.

Laddove l'abrogazione o la modifica a norme o strumenti sovraordinati non comportino una variazione automatica delle previsioni del piano, continuano ad applicarsi le norme del PAT non in contrasto con il nuovo testo di legge.

Art. 6- Rapporto tra P.A.T., P.I. e P.U.A.

In sede di formazione del primo P.I. ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004, l'amministrazione comunale, rapportandosi con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali, e in coerenza con il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) sulla base del quadro conoscitivo aggiornato, provvede a dettare la specifica disciplina per l'applicazione dei nuovi istituti giuridici (perequazione, credito edilizio, compensazione, accordo pubblico-privato) e a definire le modalità per l'attuazione dei progetti di riqualificazione, al fine di delineare un quadro oggettivo e coerente in rapporto alle principali finalità della legge.

L'operazione di sviluppo e precisazione delle scelte del P.A.T. potrà avvenire per fasi successive, attraverso varianti al P.I. che predispongono l'attuazione dello scenario di sviluppo per parti limitate di territorio e/o per singoli tematismi.

In ogni caso ogni variante al P.I. è tenuta a operare nel rispetto del quadro generale dei vincoli, prescrizioni e direttive fornite dal P.A.T. e non può compromettere le possibilità di successiva attuazione degli obiettivi del P.A.T. stesso.

I perimetri contenuti nel P.A.T. in riferimento agli ATO, gli ambiti di urbanizzazione consolidata, agli ambiti di edificazione diffusa e agli ambiti demandati a PUA possono essere variati in sede di P.I., o di PUA nei limiti di variazione della superficie territoriale del 10% di quella originaria indicata nella tavola 4 del P.A.T. (deve essere sovrapponibile almeno il 90% della s.t. originaria e di quella variata) e conseguentemente del proprio perimetro, con trasposizioni di zona conseguenti alla definizione delle infrastrutture, dei servizi o di una più razionale organizzazione dell'area e, se PUA di iniziativa pubblica, anche variazioni in termini volumetrici e di parametri edificatori fino al 15% di quanto stabilito dal P.I..

Il P.I. può prevedere trasposizioni volumetriche tra ATO del 10% fermo restando il dimensionamento massimo del P.A.T..

Art. 7- Coordinamento con i piani sovraordinati

Il P.A.T. aderisce agli obiettivi, ai contenuti e alle prescrizioni dei piani sovraordinati. E in particolare al PTRC e al PTCP.

I contenuti, gli indirizzi e gli obiettivi dei piani sovraordinati in riferimento al territorio di Nove sono descritti nella relazione di progetto.

L'eventuale adeguamento del P.A.T. alla modifica dei piani sovraordinati avverrà nei tempi e con le modalità da essi definite.

Titolo II - NORME DI VINCOLO, PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE E DI TUTELA

CAPO I - VINCOLI

Art. 8- Norme generali sui vincoli del PAT

Gli ambiti e gli immobili vincolati nella Tavola 1 del P.A.T. hanno valore ricognitivo e non esaustivo.

La mancata indicazione del P.A.T. di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo.

Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella Tavola 1 del P.A.T. che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo.

Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la coerenza delle relative norme di tutela.

Art. 9- Vincolo monumentale

Rif. Legislativo: *Decreto Legislativo 42/2004*

Rif. Cartografia: *Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale*

Contenuto:

Sono beni culturali sottoposti a vincolo quelli assoggettati a tutela diretta ed indiretta ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, parte seconda, artt. 10 e 11.

Riguardano le aree e gli immobili con specifico decreto di vincolo:

- Villa Machiavello, Baccin, Rossi, Boarolo, Carlesso;
- Mulino Baccin-Stringa;
- Complesso Baccin Zanolli Sebelin;

Direttive:

Il P.I. specifica nel dettaglio e aggiorna l'individuazione cartografica dei manufatti di cui al presente articolo e promuove l'individuazione di ulteriori beni da assoggettare a tutela nel rispetto degli indirizzi di cui al successivo art. 54.

Il P.I. detta specifiche prescrizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali oggetto di tutela e delle aree circostanti di pertinenza, individuando gli interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche, anche in deroga alle destinazioni d'uso generali di zona purché finalizzate a garantire la conservazione e la tutela

del bene nel rispetto degli indirizzi della pianificazione sovraordinata ed in conformità con le previsioni legislative vigenti.

Il P.I. integra l'individuazione delle opere incongrue e gli elementi di degrado già individuati dal P.A.T. limitrofi agli immobili vincolati in quanto in contrasto con la tutela del bene, ne prescrive la demolizione e/o conformazione, secondo quanto previsto dagli indirizzi specifici di ciascun ATO, la schedatura, e i criteri per l'eventuale formazione del credito edilizio di cui al successivo art. 51.

Prescrizioni e Vincoli:

I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

Fino all'approvazione del P.I. con previsioni conformi alle direttive, prescrizioni e vincoli di cui al presente articolo e al successivo articolo 38, sugli immobili oggetto di tutela sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché quanto specificatamente stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti, previa autorizzazione da parte delle autorità preposte se richiesto da specifica disposizione di legge.

Si richiama il rispetto della legislazione vigente in materia.

Art. 10- Vincolo sismico

Rif. Legislativo: O.P.C.M. n. 3274/2003

Rif. Cartografia: Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

Contenuto:

L'intero territorio comunale è classificato in zona sismica 3 per effetto del O.P.C.M. del 20/03/2003 n. 3274 e della Deliberazione del Consiglio Regionale del 03/12/2003 n. 67.

Prescrizioni e Vincoli:

L'obbligo della progettazione antisismica e del deposito dei corrispondenti elaborati grafici e delle relazioni di calcolo, ovvero, nei casi consentiti ed in sostituzione del predetto deposito, della dichiarazione resa dal progettista, attestante la conformità dei calcoli alle normative antisismiche vigenti. Provvedimenti statali e regionali in materia:

- O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003 – “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” e s.m.i. (O.P.C.M. n. 3519 del 28/04/2006);
- Norma D.G.R.V. n. 3308 del 04/11/2004;
- Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. Infrastrutture 14/01/2008 – capitoli 7 e 8, con relativa Circolare Esplicativa n. 617 del 02/02/2009; (verifica geotecnica allo

stato limite ultimo, di danno e di esercizio, alla stregua delle normative europee sulle costruzioni denominate Euro Codici, utilizzando i parametri geotecnici, non più in termini fisici, ma espressi in termini caratteristici).

Art. 11- Vincolo paesaggistico

Rif. Legislativo: Decreto Legislativo 42/2004

Rif. Cartografia: Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

Contenuto:

Sono beni paesaggistici sottoposti a vincolo quelli assoggettati a tutela diretta ed indiretta ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, parte seconda, art. 134.

La Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale evidenzia, a titolo ricognitivo, le aree sottoposte a vincolo espresso a seguito di dichiarazione di notevole interesse pubblico e quelle vincolate ai sensi dell'art. 142 del citato decreto legislativo.

E' individuato il complesso arboreo di Nove situato in prossimità della Roggia Isacchina Superiore, a sud-est del centro storico.

Sono individuati i territori coperti da "foreste e boschi" all'interno dell'argine del fiume Brenta.

E' individuata una fascia di rispetto di 150 metri per i corsi d'acqua vincolati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004:

- Fiume Brenta;
- Roggia Isacchina Superiore;
- Roggia Grimana Vecchia.

Direttive:

Il P.I. precisa la disciplina dei diversi contesti paesaggistici assoggettati a vincoli, in funzione dei caratteri naturali e antropici e delle reciproche interrelazioni, garantendone adeguata tutela e valorizzazione.

Il P.I. definirà le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile, nel rispetto degli obiettivi specifici definiti per ciascun ATO.

Il P.I. integra, per limitati interventi di rilevanza non strategica, l'individuazione delle opere incongrue e gli elementi di degrado già individuati dal P.A.T. ne prescrive la demolizione e/o conformazione, secondo quanto previsto dagli indirizzi specifici di ciascun ATO, e la schedatura.

Prescrizioni e Vincoli:

Prima dell'approvazione del P.I. gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare le indicazioni della D.G.R.V. n. 986 del 14/03/1996 – *Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla sub-delega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali* – (BURV n. 75 del 20/08/1996), con particolare attenzione alle soluzioni progettuali che rientrino nelle categorie di “*Esempio Negativo*” come esemplificate nelle schede allegate al provvedimento stesso.

Fino all'approvazione del P.I. con previsioni conformi alle direttive, prescrizioni e vincoli di cui al presente articolo, sugli immobili oggetto di tutela sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché quanto specificatamente stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti, previa autorizzazione da parte delle autorità preposte.

Si richiama il rispetto della legislazione vigente in materia.

Art. 12- Vincolo di destinazione forestale

Rif. Legislativo: *Legge Regionale n. 52 del 13/09/1978*

Rif. Cartografia: *Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale*

Contenuto:

La Tav. 1 del P.A.T. “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” individua le aree soggette a Vincolo di Destinazione Forestale di cui agli artt. 14 e 15 della L.R. n. 52/1978.

Per l'individuazione delle aree da ritenersi soggette a vincolo di destinazione forestale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 52/78, strumenti di pianificazione quali Carta Forestale, Piani di Riordino Forestali, possono fornire un supporto nella determinazione dei confini del bosco, ma non si potrà attribuire ad essi valenza probatoria senza aver eseguito di caso in caso adeguate verifiche dirette e puntuali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente DGR n. 4808/97, che prevede rilievi a terra per la definizione di dettaglio delle aree a bosco.

Il P.A.T. recepisce, nel merito, quanto stabilito dalla normativa di riferimento, vietando qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo espressa autorizzazione della Giunta Regionale nei casi in cui sia possibile compensare la perdita delle funzioni di interesse generale svolte dal bosco oggetto della richiesta, nonché qualsiasi costruzione edilizia nei boschi, salvo quelle espressamente previste dagli strumenti urbanistici.

Direttive:

Nel caso si riscontrino abbattimenti di superfici boschive, identificate ai sensi del presente articolo nel territorio comunale, in sede di P.I. il Comune verifica la congruità normativa ed operativa degli abbattimenti stessi con le Autorità competenti e le eventuali opere di ripristino.

Prescrizioni e Vincoli:

In assenza della classificazione e disciplina da parte del P.I., sulle aree a destinazione forestale sono possibili i soli interventi da parte dell'Autorità competente, fatto salvo quanto stabilito dalla specifica normativa di riferimento.

Art. 13- Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale

Rif. Legislativo: *Direttiva 92/43/CEE e D.G.R. 1180 del 18/04/2006*

Rif. Cartografia: *Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale*

Contenuto:

Trattasi di aree sottoposte alle disposizioni per l'applicazione della normativa comunitaria e statale relativa ai Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale di cui alle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, nonché al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, al D.M. 3 aprile 2000, ed alle D.G.R.V. n. 448 del 21/02/2003, n. 2673 del 06/08/2008 e n. 3173 del 10/10/2006 e s.m.i..

Nel territorio del Comune di Nove è presente il S.I.C. e Z.P.S.:

- *Cod. IT3260018 "Grave e zone umide della Brenta".*

Direttive:

Sulla base di idoneo Piano di Gestione, definito dalla D.G.R.V. n. 2803 del 04/10/2002 – *Nuove disposizioni attuative della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 – Guida metodologica per la valutazione di incidenza – Procedure e modalità operative*, come strumento idoneo a definire le soglie in relazione alle caratteristiche dei diversi siti, come stabilito dalle "Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000", elaborati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il P.I. provvederà a porre norme di tutela e valorizzazione nei S.I.C., nelle Z.P.S. e nelle zone di influenza limitrofe, così come dallo stesso individuate.

Nella formazione del P.I. si dovrà provvedere a:

- a) Integrare, per limitati interventi di rilevanza non strategica, l'individuazione delle opere incongrue e degli elementi di degrado operata dal P.A.T., prescrivendone la demolizione e/o conformazione, disciplinandone il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del relativo credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali fissati dalle presenti norme;
- b) integrare e normare gli interventi di miglioramento della qualità ambientale finalizzati a conseguire obiettivi di tutela e valorizzazione.

Tale disciplina dovrà prevedere:

- a) che ogni singolo intervento tenga conto delle considerazioni derivanti dall'applicazione del "Principio di precauzione", secondo il quale *"nel caso di rischio di danno grave o*

irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale" (Principio 15, Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo, Rio giugno 1992);

- b) che nel corso di qualsiasi intervento di trasformazione sia eseguito il controllo per quanto attiene anche lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti ai siti protetti;
- c) che nelle previsioni di mitigazione degli eventuali impatti, per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico, siano utilizzate esclusivamente specie autoctone.

Prescrizioni e Vincoli:

Nell'ambito ed in prossimità dei Siti di Importanza Comunitaria, tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla preventiva valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e delle disposizioni regionali di cui alla D.G.R.V. n. 3173 del 10/10/2006 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative".

L'ambito di influenza nel quale procedere allo screening che definisca la necessità di redigere la Valutazione di Incidenza è individuato nell'intero ATO 3, per qualsiasi genere di intervento di trasformazione del territorio. All'interno dell'ATO 1 sono da sottoporre a screening gli interventi che superino l'altezza di ml 12.

Fino all'approvazione del Piano di Gestione è vietato porre in essere comportamenti o atti in contrasto con gli obiettivi di valorizzazione e tutela.

Art. 14- Fasce di rispetto

Rif. Legislativo:

- Cimiteri: R.D. 1265 del 1934, art. 338 e s.m.i.;
- Viabilità: Codice della strada;
- Corsi d'acqua: R.D. 8 maggio 1904, n. 368; R.D. 25 luglio 1904, n. 523; D.Lgs. 152/2006, art. 115;
- Reti tecnologiche (elettrodotto): L.R. 27/93 e s.m.i.;

- *Risorse idropotabili (pozzi, sorgenti): Direttiva 2000/60/CE del 23/10/2000; D.Lgs. 152/06, artt. 94-121; Piano Regionale di Tutela delle Acque;*
- *Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico: L. 36/2001, artt. 3-8; L.R. 11/2004, art. 13; D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche;*
- *Allevamenti zootecnici intensivi: L.R. 11/2004, atto di indirizzo lettera d);*
- *Cave: L.R. 44/1982.*

Rif. Cartografia: *Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale*

Contenuto:

Nella Tav. 1 *Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale* sono indicate le opere e le infrastrutture che determinano una fascia di rispetto sulla base di norme di legge nazionali o regionali, tale fascia è riportata a titolo ricognitivo nelle tavole di Piano costituendo mero recepimento di disposizioni sovraordinate alle quali si rimanda.

Il P.I. completa e aggiorna il censimento delle opere e infrastrutture e delle relative fasce di rispetto in funzione dell'effettivo assetto giuridico dell'infrastruttura, provvedendo a definire la specifica disciplina nel rispetto delle disposizioni di legge e delle seguenti indicazioni.

La variazione dell'oggetto che determina il vincolo o una sua diversa definizione, comporta l'automatico adeguamento del vincolo nel rispetto della normativa.

Sono indicate le seguenti opere e infrastrutture:

- cimiteri;
- infrastrutture stradali;
- corsi d'acqua;
- elettrodotto;
- risorse idropotabili (pozzi, sorgenti);
- impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

CIMITERI

Direttive:

All'interno del perimetro di vincolo cimiteriale così come definito dall'art. 338 del TULS trova applicazione la disciplina dettata dal medesimo articolo del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 24 luglio 1934, n. 1265, come modificato dalla legge 166/02 e purché non sia arrecato disturbo alla quiete del cimitero.

Il PI provvederà a meglio definire il perimetro del vincolo cimiteriale, che il PAT in Tav. 1 riporta come da PRG, ponendone l'origine al muro di cinta cimiteriale così come edificato al 2002.

Prescrizioni e Vincoli:

Le fasce di rispetto cimiteriale, costituiscono un vincolo urbanistico sovraordinato e le stesse fasce come tali, sono operanti indipendentemente dagli strumenti urbanistici vigenti ed eventualmente anche in contrasto con i medesimi.

All'interno della fascia cimiteriale sono consentiti gli interventi di cui all'art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 24 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i..

INFRASTRUTTURE STRADALI

Direttive:

La profondità della fascia di rispetto stradale coincide con la distanza da osservare per l'edificazione prevista nel rispetto della vigente legislazione. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso alla fascia di rispetto si deve aggiungere l'area di visibilità. Le fasce di rispetto stradale ricadenti in zona agricola possono essere destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, all'ampliamento di quelle esistenti, alla realizzazione di attrezzature a servizio dell'infrastruttura (distributori di carburanti), alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, alle piantumazioni e sistemazioni a verde e alla conservazione dello stato di natura, nonché alla realizzazione di interventi di mitigazione ambientale.

Il P.I. disciplina l'edificazione all'interno della fascia di rispetto stradale ricadente in zone diverse da quelle agricole, interne o esterne al centro abitato, con l'obiettivo primario di tutelare l'infrastruttura protetta e tenuto conto degli allineamenti esistenti.

Prescrizioni e Vincoli:

Per gli edifici ricadenti all'interno della fascia di rispetto stradale possono essere consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia.

Il P.I. nella disciplina di zona dovrà normare la possibilità di ampliamento di edifici esistenti.

CORSI D'ACQUA

Trattasi delle fasce di rispetto riguardanti i fiumi e canali individuate a fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico stabilite dal Regio Decreto n. 368/1904 per i canali irrigui o di bonifica, e quelle del R.D. n. 523/1904 per i corsi d'acqua pubblici.

Direttive:

Il Piano degli Interventi (P.I.) può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate ed a quella alle stesse contigue, distanze diverse da quelle previste dal R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904 , tenuto conto degli allineamenti esistenti nell'ambito dell'urbanizzazione consolidata o di trasformazione previsti dal P.A.T..

Prescrizioni e Vincoli:

All'esterno delle aree urbanizzate o di trasformazione indicate dal P.A.T. ed all'interno delle fasce di rispetto previste dal R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904, oltre ai limiti all'attività edilizia previsti dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica e di tutela del rischio idraulico, di regola non sono ammesse nuove costruzioni.

All'interno delle fasce di rispetto di cui al presente articolo e previo nulla osta dell'autorità preposta alla tutela di polizia idraulica e/o dal rischio idraulico (R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904 e s.m.i.), sono ammessi esclusivamente:

- a) interventi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d) del D.P.R. 380/2001 nonché l'accorpamento dei volumi pertinenziali esistenti, purché legittimi;
- b) copertura di scale esterne;
- c) gli interventi previsti dal Titolo V della L.R. 11/2004, in conformità con i criteri di cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 08/10/2004, limitatamente a quanto previsto dall'art. 44, comma 4, lett. a), mediante recupero dell'annesso rustico posto in aderenza al fabbricato esistente e con le medesime caratteristiche architettoniche;
- d) ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente;
- e) opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela.

Gli interventi edilizi di cui al precedente comma, potranno essere autorizzati purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente verso il fronte di rispetto e purché conformi alle rispettive norme di zona. Si dovranno garantire le fasce di inedificabilità per il rispetto fluviale ai sensi dei RRDD 523/1904 e 368/1904 s.m.i..

All'interno delle fasce di rispetto idraulico qualsiasi intervento dovrà essere autorizzato dall'ente competente per il corso d'acqua interessato, ai sensi del R.D. 523/1904 e 368/1904.

Il P.I. potrà precisare, in ragione di una scelta di maggiore dettaglio, le disposizioni di tutela alle previsioni del Piano di Assetto Idrogeologico, PAI, approvato dall'Autorità di Bacino.

RETI TECNOLOGICHE (ELETTRODOTTO)

Direttive:

All'interno delle fasce di rispetto determinate dalle reti tecnologiche, il P.I. provvederà a disciplinare gli interventi ammessi nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge, anche mediante previsioni di razionalizzazione e ottimizzazione di quelle esistenti da concordare con gli enti competenti.

Prescrizioni e Vincoli:

Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione speciale in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova

destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone per periodi non inferiori a quattro ore/giorno.

RISORSE IDROPOTABILI (POZZI, SORGENTI)

Direttive:

All'interno della fascia di rispetto le trasformazioni ammesse dalla disciplina di zona, qualora possano interferire con la risorsa idrica, devono essere precedute da preventiva indagine idrogeologica e geognostica puntuale che definisca i criteri e le condizioni indispensabili alla salvaguardia della risorsa stessa.

Prescrizioni e Vincoli:

Per le risorse idropotabili, si applicano le norme di tutela e salvaguardia previste dall'art. 94 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dalla Direttiva 2000/60/CE del 23/10/2000 e relative norme di recepimento e dal Piano Regionale di Tutela delle Acque.

Nelle fasce di rispetto di pozzi, sorgenti, risorse idropotabili, reticolo idrografico principale l'utilizzo agronomico delle deiezioni zootecniche e delle sostanze ad uso agricolo deve essere condotto in conformità al quadro normativo vigente ed in applicazione del "Codice di buona pratica agricola" (Dir. 91/676/CE "Direttiva Nitrati").

Si richiama il rispetto della normativa vigente in materia.

IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO

Il P.A.T., in relazione alle previsioni dell'art. 3, comma 1, lettera d), numero 1) e dell'art. 8, comma 1, lettera e) della L. 36/2001, ed i contenuti previsti dall'art. 13, comma 1, lett. q) della L.R. 11/2004, stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni.

Direttive:

Il P.I. provvederà a definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al D.Lgs. n. 259/2003 e successive modificazioni anche mediante la previsione di piani di settore, che dovranno regolamentare la localizzazione degli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico avendo particolare attenzione per la salvaguardia della salute pubblica, la tutela dell'ambiente e dei beni storico-culturali e degli obiettivi di pianificazione urbana.

Prescrizioni e Vincoli:

Nelle more di approvazione del P.I., la localizzazione delle nuove sorgenti o la modifica delle esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni di legge vigenti, e con il

piano annuale o pluriennale di localizzazione, redatto in conformità con le direttive che precedono, nel rispetto del D.Lgs. 259/2003

ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTENSIVI

Direttive:

Le fasce di rispetto degli allevamenti zootecnici che dovessero assumere il carattere di intensività saranno individuate dal PI e successivamente aggiornate tenendo in considerazione anche quelle appartenenti ai comuni contermini.

Prescrizioni e Vincoli:

Fino al completamento delle attività di cui al comma precedente, il rilascio del permesso di costruire o della DIA per gli interventi ricadenti in prossimità degli allevamenti intensivi è subordinato alla verifica della distanze minime previste e calcolate ai sensi della L.R. 11/2004, atto di indirizzo lettera d). Ai sensi della D.G.R. 3650/2008 s.m.i. le distanze reciproche non si applicano nei confronti di insediamenti produttivi artigianali o industriali.

CAVE

L'apertura di cave per l'estrazione di qualsiasi materiale o il perseguimento di quelle esistenti è regolata dalla L.R. n. 44/1982 e successive modificazioni e dal Piano Regionale Attività di Cava di cui alla Delibera di presa d'atto n. 135/CR del 21/10/2008, nell'ambito delle zone agricole con esclusione di quelle ricomprese negli ambiti di tutela paesaggistica e ambientale individuati nelle tavole di progetto del P.A.T..

Direttive:

Il P.I. aggiorna il censimento delle cave autorizzate, ne recepisce l'ambito e le previsioni dei limiti all'edificazione previsti dall'art. 104 del D.P.R. 09/04/1959, n. 128.

La legislazione vigente non prevede fasce di rispetto delle cave, bensì le cave stesse devono mantenere adeguato margine di rispetto dalle zone non agricole (L.R. 44/1982, D.P.R. 128/1959).

Art. 15- Aree a pericolosità Idraulica e Idrogeologica in riferimento al P.A.I.

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004; D.Lgs. 152/2006

Rif. Cartografia:

Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

Tav. 3 Carta delle Fragilità

Contenuto:

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione è stato adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico con delibera n. 3 del 09.11.2012.

Nel Comune di Nove è individuato e classificato come "zona di attenzione" l'alveo del fiume Brenta, mentre il restante territorio comunale non presenta particolari vincoli legati al rischio idraulico.

Ai sensi dell'art. 5 delle NdA del PAI "sono definite *zone di attenzione* le porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità ...".

Direttive:

Ai sensi della nota regionale del 22.03.2013, "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini idrografici dei fiumi dell'Alto Adriatico e del fiume Adige. Norme di Attuazione – art. 5 Zone di attenzione." si precisa che:

- a) il PAI costituisce vincolo sovraordinato agli strumenti urbanistici generali e attuativi;
- b) il vincolo PAI è ricognitivo e riferito alla data di redazione del piano;
- c) le successive modifiche del PAI non costituiscono variante agli strumenti urbanistici ma sono immediatamente efficaci a partire dalla loro entrata in vigore.

Prescrizioni e Vincoli:

Il P.A.T. conferma le direttive e le prescrizioni del P.A.I..

In particolare per le "zone di attenzione" interessate da previsioni urbanistiche, deve essere condotta dal Comune la valutazione delle condizioni di dissesto e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche, con l'eventuale proposta di associazione del grado di pericolosità.

Il P.I. adeguerà la specifica normativa e la cartografia di riferimento alle specifiche disposizioni del P.A.I.. All'interno delle "zone di attenzione" gli interventi ammessi sono quelli previsti dall'art. 8 delle NdA del P.A.I..

Le zone di attenzione idrauliche sono sottoposte alle prescrizioni di cui all'art. 8 delle NT del PAI.

L'autorità di bacino competente, con propri provvedimenti, associa alle zone di attenzione il grado di pericolosità e, conseguentemente, le prescrizioni aggiuntive al citato articolo.

I provvedimenti della competente autorità di bacino relativi alla pericolosità idraulica vengono recepiti dal PAT senza che sia necessaria una variante del PAT stesso.

Art. 16- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004

Rif. Cartografia:

Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

Tav. 2 Carta delle Invarianti

Tav. 3 Carta delle Fragilità

Contenuto:

Trattasi di vincoli ed elementi della pianificazione territoriale di livello superiore la cui trasformabilità è definita dal P.T.R.C. e del P.T.C.P., quali strumenti di pianificazione sovraordinati al P.A.T..

Direttive:

Le principali indicazioni del P.T.R.C. per il territorio comunale di Nove sono riportate nelle seguenti tavole del P.A.T.:

Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

E' riportato l'ambito per l'istituzione di Parchi e riserve naturali ed archeologici ed a tutela paesaggistica denominato "Medio Corso del Brenta".

Le principali indicazioni del P.T.C.P. per il territorio comunale di Nove sono riportate nelle seguenti tavole del P.A.T.:

Tav. 2 Carta delle Invarianti

E' riportato il corridoio ecologico principale che interessa una parte della zona agricola a sud ovest del Comune di Nove, integralmente riportato dal PTCP.

Tav. 3 Carta delle Fragilità

Sono riportate le zone di attenzione, individuate dal PAI (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione) in quanto aree soggette a rischio idraulico, localizzate a ovest della zona produttiva, nella campagna centro-orientale del Comune di Nove.

Prescrizioni e Vincoli:

Il P.A.T. conferma le direttive e le prescrizioni del P.T.R.C. e del P.T.C.P. vigente.

Il P.I. adeguerà la specifica normativa e la cartografia di riferimento alle specifiche disposizioni del P.T.R.C. e del P.T.C.P..

Dall'adozione del PTRC, e fino alla sua entrata in vigore, e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione, il Comune è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni e i vincoli contenuti nel Piano.

Art. 17- Centri Storici

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 40

Rif. Cartografia: *Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale*

Contenuto:

Sono individuati i Centri Storici di cui all'art. 3 della L.R. n. 80/1980, così come recepiti dall'art. 24 delle N.T.A. del P.T.R.C., secondo quanto riportato nell'Atlante dei Centri Storici.

Direttive e prescrizioni:

Quelle fissate dal successivo art. 42.

CAPO II - INVARIANTI

Art. 18- Invarianti di natura geologica, idrogeologica e idraulica

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 13

Rif. Cartografia: Tav. 2 Carta delle Invarianti

Contenuto:

Trattasi di elementi puntuali, lineari e areali caratterizzati da particolari aspetti geologici, per i quali non vanno previsti interventi di trasformazione se non per la loro conservazione, valorizzazione e tutela.

Il P.A.T. ha individuato le seguenti invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica e idraulica:

- canali consortili;
- fiumi principali.

Direttive:

Per le invarianti di natura geologica, il P.I. garantirà la conservazione impedendo gli interventi che possano alterare la percezione delle discontinuità morfologiche quali: la riduzione delle scarpate, la rettifica dell'andamento delle scarpate, garantendo la sicurezza idraulica dei fiumi e dei canali nel rispetto della specifica normativa di settore.

Prescrizioni e Vincoli:

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate, fatte salve eventuali indicazioni puntuali vigenti, sono comunque vietati tutti gli interventi che possano portare alla distruzione o all'alterazione negativa del bene protetto.

Art. 19- Invarianti di natura paesaggistica

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 13

Rif. Cartografia: Tav. 2 Carta delle Invarianti

Contenuto:

Trattasi dei caratteri specifici ed identificativi che caratterizzano e distinguono un luogo o un territorio e la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile al mantenimento dei suoi caratteri fondamentali.

Il P.A.T. ha individuato le seguenti invarianti di natura paesaggistica:

Elementi areali:

- ambito del Pre Parco del Brenta;
- campagna novese.

Direttive:

In sede di formazione del P.I. si dovrà precisare la specifica disciplina di tutela nel rispetto dei seguenti indirizzi e provvedere all'eventuale integrazione ed aggiornamento degli elementi individuati dal P.A.T.:

- ambito del Pre Parco del Brenta

Dovrà essere conservata la peculiare conformazione geomorfologica e paesaggistica dell'area naturale protetta di interesse locale. Dovranno essere integrate le specifiche norme di tutela del Parco e del piano di gestione del sito Natura 2000.

- campagna novese

Dovrà essere conservata la peculiare conformazione geomorfologica e colturale, attraverso la tutela della rete idrografica minore, l'adozione di pratiche colturali appropriate, la verifica della compatibilità paesaggistica delle eventuali sistemazioni fondiari.

Il PAT recepisce integralmente il contenuto della tavola 5 del PTCP in merito all'individuazione dei tracciati visibili e latenti di strade e centuriazione romana, gli agri centuriati.

Prescrizioni e Vincoli:

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate, anche in deroga alla previgente disciplina di zona, sono vietati tutti gli interventi che possano portare alla distruzione o all'alterazione negativa del bene protetto. Interventi diversi, nel rispetto della disciplina di zona, possono essere ammessi previo nulla osta da parte delle competenti autorità.

Il PI individua l'ambito degli agri centuriati di cui alla tavola 5 del PTCP al netto della recente espansione urbana e definisce le prescrizioni volte a:

- mantenere e salvaguardare gli elementi caratterizzanti quali: le strade, la viabilità podereale ed interpodereale, i canali di scolo ed irrigui disposti lungo gli assi principali;
- tutelare i capitelli e le edicole posti agli incroci degli assi, le case coloniche e gli aggregati abitativi storici;
- conservare le piantate ed i relitti di filari di antico impianto, nonché ogni altro elemento riconducibile alla divisione agraria romana;
- garantire per i nuovi interventi infrastrutturali e insediativi, un coerente inserimento nell'orditura centuriale visibile o latente, anche mediante la definizione degli allineamenti preferenziali;
- mantenere la trama dell'appoderamento agrario originario.

Art. 20- Invarianti di natura ambientale

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 13

Rif. Cartografia:

Tav. 2 Carta delle Invarianti

Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto:

Trattasi di risorse naturali specifiche di un luogo o di un territorio, ove la tutela e la salvaguardia dei valori ambientali risulta indispensabile all'attuazione di uno sviluppo sostenibile.

Il P.A.T. ha individuato come invarianti di natura ambientale i seguenti elementi:

Elementi areali:

- Siti Natura 2000;
- corridoi ecologici individuati dal P.T.C.P..

Direttive:

In sede di formazione del P.I. dovrà essere perseguita la massima tutela delle invarianti di tipo ambientale garantendo la conservazione degli habitat naturali e la loro corretta manutenzione nel rispetto delle specifiche normative vigenti e dei piani di gestione.

Prescrizioni e Vincoli:

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate, anche in deroga alla previgente disciplina di zona, sono comunque vietati tutti gli interventi che possano portare alla distruzione o all'alterazione negativa del bene protetto. Interventi diversi, nel rispetto della disciplina di zona, possono essere ammessi previo nulla osta da parte delle competenti autorità.

Art. 21- Invarianti di natura storico-monumentale

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 13

Rif. Cartografia:

Tav. 2 Carta delle Invarianti

Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto:

Trattasi di elementi puntuali, lineari e areali espressione della formazione degli insediamenti nella loro evoluzione temporale e che caratterizzano e distinguono un luogo o un territorio e la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile al mantenimento del patrimonio storico-monumentale ed architettonico.

Il P.A.T. ha individuato come invarianti di natura ambientale i seguenti elementi:

- centri storici;
- contesti figurativi delle Ville Venete.

- edifici nell'elenco delle Ville Venete;
- complessi edilizi con vincolo monumentale ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- manufatti di archeologia industriale individuati dal P.T.C.P.;

Direttive:

Il P.I., per gli immobili di cui al presente articolo, può definire le destinazioni d'uso incongrue e comunque incompatibili, ovvero privilegiare destinazioni d'uso che possano meglio favorire il mantenimento delle peculiarità storiche, architettoniche ed ambientali, quali: utilizzi turistico-ricettivi, funzioni di tipo culturale, per il tempo libero, di rappresentanza ed in ogni caso tutte le destinazioni compatibili con i valori storico testimoniali presenti.

E' demandata al P.I., in coerenza con i contenuti del presente articolo, la possibilità di individuare ulteriori immobili, di specifico interesse comunale, ritenuti meritevoli di tutela e/o valorizzazione con la definizione delle destinazioni compatibili e delle modalità di intervento

Prescrizioni e Vincoli:

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate, anche in deroga alla previgente disciplina di zona, sono comunque vietati tutti gli interventi che possano portare alla distruzione o all'alterazione negativa del bene protetto. Interventi diversi, nel rispetto della disciplina di zona, possono essere ammessi previo nulla osta da parte delle competenti autorità o, se non richiesto obbligatoriamente, sono comunque subordinati a preventivo parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata.

CAPO III - FRAGILITA' DEL TERRITORIO

Art. 22- Compatibilità geologica

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 13

Rif. Cartografia: Tav. 3 Carta delle Fragilità

Contenuto:

La Carta delle Fragilità descrive la compatibilità geologica ai fini urbanistici del territorio del Comune di Nove attraverso l'analisi di tutti gli elementi di fragilità emersi in fase di studio ed evidenziati negli elaborati del Quadro Conoscitivo.

Le classi sono contraddistinte da differenti penalità geologiche sulla base dei seguenti parametri:

- caratteristiche geotecniche dei terreni;
- problematiche di tipo idrogeologico;
- aspetti morfologici;
- condizioni idrauliche.

La zonizzazione del territorio comunale vede la presenza di tutte e tre le classi previste.

Incrociando i dati relativi alle caratteristiche geotecniche dei terreni, con quelli delle condizioni idrogeologiche, morfologiche, idrauliche e di tutela ambientale, si sono ottenute le tre classi di idoneità secondo un ordine che visualizza condizioni via via più penalizzanti.

Il P.A.T. classifica i terreni secondo 3 classi di compatibilità geologica:

- Aree idonee;
- Aree idonee a condizione;
- Aree non idonee.

Direttive:

Mediante indagini, studi e relazioni, usufruendo dei dati del quadro conoscitivo del PAT (relazione geologica, carte litologica, geomorfologica e idrogeologica) il PI dovrà approfondire, a scala di maggior dettaglio, le tematiche relative agli specifici fattori condizionanti, evidenziando gli eventuali diversi aspetti di carattere geologico o idrogeologico non individuabili alla scala del PAT.

Tali indagini aggiornano e implementano il quadro conoscitivo del PAT permettendo anche una miglior definizione dei confini tra le aree a diversa compatibilità geologica, consentendo l'aggiornamento della Carta delle Fragilità, con conseguente rettifica dei perimetri senza che ciò comporti variante al PAT.

Prescrizioni e Vincoli:

Aree idonee:

Nel territorio comunale di Nove, quasi la totalità delle aree è classificata come terreno idoneo, ad esclusione dell'area compresa tra gli argini del fiume Brenta e delle aree classificate come *esondabili e a deflusso difficoltoso* nella Carta Idrogeologica d0303.

La presenza di una falda idrica sufficientemente profonda rispetto alle fondazioni dei più comuni manufatti, le buone condizioni di drenaggio del terreno naturale, l'assenza di situazioni di dissesto e le caratteristiche litologiche del sottosuolo consentono di non porre alcun limite all'edificabilità. Particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione ed esecuzione di tutte quelle opere civili o industriali sia pubbliche che private che possono interagire con la sottostante falda idrica modificandone o alterandone in senso negativo gli aspetti chimico fisici e di fruibilità.

La superficie freatica si trova mediamente ad una profondità dal piano campagna di 15 - 20 metri nella zona centro settentrionale, mentre nella fascia meridionale l'insaturo scende a meno di 9 metri.

In queste aree, gli interventi sono soggetti alle norme generali di sicurezza geologica, idrogeologica, idraulica e sismica del territorio a norma del DM 11.03.1998 e del DM 14.01.2008 "Norme Tecniche per le costruzioni", *"... tutti gli interventi edilizi e infrastrutturali e quelli che comportano comunque movimenti di terra e/o scavi e/o interferenze con la falda acquifera e la cui realizzazione può recare danno o pregiudizio al patrimonio edilizio esistente o alla stabilità e qualità ambientale delle aree limitrofe e del sottosuolo, sono soggetti a preventiva relazione geologica e geotecnica (che costituirà parte integrante del documento progettuale) e devono essere valutati per l'ampiezza dell'intorno che interagisce o che può interagire che l'intervento in progetto"*.

Aree idonee a condizione:

A questa categoria appartengono le aree localizzate ad ovest della zona industriale, fino al confine con il Comune di Marostica, nella Carta Idrogeologica d0303 sono classificate come "Aree a deflusso difficoltoso".

In queste zone l'edificabilità è consentita, ma richiede indagini geognostiche specifiche atte a precisare le caratteristiche del sottosuolo, anche in funzione di eventuali interventi di riduzione del rischio, e l'interazione terreno-struttura progettata.

Qualsiasi progetto, la cui realizzazione preveda un'interazione con i terreni e con l'assetto idraulico presente, è sottoposto alle disposizioni di cui al capitolo 6 "Progettazione geotecnica" delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" del DM Infrastrutture del 14 gennaio 2008 e s. m. i, di cui si richiamano i punti:

Prescrizioni generali

"Le scelte progettuali devono tener conto delle prestazioni attese delle opere, dei caratteri geologici del sito e delle condizioni ambientali. ... Le analisi di progetto essere basate su modelli geotecnici dedotti da specifiche indagini e prove che il progettista deve definire in base

alle scelte tipologiche dell'opera o dell'intervento e alle previste modalità esecutive. Le scelte progettuali, il programma e i risultati delle indagini, ..., unitamente ai calcoli per il dimensionamento geotecnico delle opere e alla descrizione delle fasi e modalità costruttive devono essere illustrati in una specifica relazione geotecnica."

Indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica

"Le indagini geotecniche devono essere programmate in funzione del tipo di opera e/o di intervento e ... devono permettere la definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo necessari alla progettazione. ... E' responsabilità del progettista la definizione del piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica. ... Nel caso di costruzioni o di interventi di modesta rilevanza, che ricadano in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, la progettazione può essere basata sull'esperienza e sulle conoscenze disponibili, ferma restando la piena responsabilità del progettista su ipotesi e scelte progettuali."

Si prescrive di svolgere un'adeguata indagine geologica finalizzata a stabilire i limiti sia orizzontali che verticali delle litologie principali, dovranno essere stimati caso per caso gli spessori degli orizzonti incoerenti in relazione al piano di posa delle fondazioni e valutate le relative considerazioni di carattere geotecnico. Nel caso di edificazione di nuovi edifici o di interventi su edifici esistenti che modifichino quantitativamente e qualitativamente la distribuzione dei carichi sul terreno, all'interno di queste aree, dovranno essere svolte indagini geologiche, geotecniche e idrogeologiche che permettano di determinare in modo preciso la situazione idrogeologica e la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione.

Per queste aree, l'idoneità geologica è legata alle prescrizioni contenute nello Studio di Compatibilità Idraulica e alle disposizioni di cui al capitolo 6 "Progettazione geotecnica" delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" del DM Infrastrutture del 14 gennaio 2008 e s. m. i. In queste aree l'assetto idrogeologico sarebbe opportuno non consentire la realizzazione di strutture interrato.

Aree non idonee:

A questa classe appartengono i terreni compresi all'interno dell'argine del fiume Brenta, si tratta di un'area di particolare interesse ambientale in quanto viene a costituire una cassa d'espansione del Brenta in caso di piene.

In tali aree non sono ammessi nuovi interventi edilizi come definiti all'art. 3 del DPR 380/2001, fatti salvi:

- gli interventi e le opere di carattere idraulico che hanno lo scopo di regimare il corso d'acqua o di proteggere dalle alluvioni le aree circostanti;
- gli interventi sull'esistente di cui al comma 1, lett. a), b), c) e d) con esclusione di demolizioni e ricostruzioni e/o variazioni di sedime;

- gli interventi previsti dal Titolo V della L.R. n. 11/2004 limitatamente a quanto previsto all'art. 44, comma 4, lett. a) in aderenza al fabbricato esistente e con le medesime caratteristiche architettoniche;

- gli interventi per la realizzazione di costruzioni a carattere temporaneo, removibili, prive di fondazioni, funzionali alla destinazione d'uso prevista per l'area compresa tra l'argine maestro e il fiume Brenta ai sensi degli artt. 23 e 29 delle NT del PAT.

E' ammessa inoltre la realizzazione di opere infrastrutturali nel caso in cui esse siano compatibili con le condizioni ambientali, geologiche e idrogeologiche dei siti, effettuando opportune analisi di tipo chimico, chimico fisico, geotecnico ed idrogeologico che permettano di definire in modo adeguato la progettazione delle opere, la gestione degli eventuali materiali di scavo e l'adeguatezza degli interventi al quadro normativo ambientale e tecnico.

Art. 23- Zone di tutela

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 41

Rif. Cartografia: Tav. 3 Carta delle Fragilità

Contenuto:

Nella Tav. 3 *Carta delle Fragilità*, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 11/2004, sono indicate le seguenti zone di tutela:

- i corsi d'acqua;
- le aree comprese fra gli argini maestri e il corso d'acqua dei fiumi;
- una fascia di profondità;
- le aree boschive;
- le aree di interesse storico, ambientale e artistico.

CORSI D'ACQUA

Sono riportati nella tavola 3, *Carta delle Fragilità*, esclusivamente i corsi d'acqua già vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e disciplinati dall'art. 11 delle presenti norme.

AREE COMPRESSE TRA ARGINI MAESTRI E CORSO D'ACQUA

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 13

Rif. Cartografia: Tav. 3 *Carta delle Fragilità*

Contenuto:

Trattasi delle aree comprese tra il corso d'acqua del Fiume Brenta e gli argini maestri, delle reti idrauliche storiche e degli argini.

Direttive:

Il P.I. ne completa l'individuazione e ne definisce le norme di tutela e valorizzazione di dettaglio compatibilmente con quanto previsto dagli strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati.

Prescrizioni e Vincoli:

Nell'ambito di tali aree sono ammesse esclusivamente opere idrauliche finalizzate alla salvaguardia e valorizzazione della risorsa idrica e dell'ecosistema. Sono inoltre ammessi interventi di manutenzione e recupero dei fabbricati esistenti, previa acquisizione del parere degli enti competenti.

Qualora approvati dall'autorità competente sono ammesse anche altre tipologie di opere destinate al disinquinamento, alla valorizzazione e fruizione naturalistica.

Sono inoltre ammessi gli interventi di cui al successivo art. 29.

FASCIA DI PROFONDITA'

Trattasi delle fasce di profondità pari a 100 metri dall'unghia esterna dell'argine principale per i fiumi, torrenti e canali arginati e canali navigabili.

Direttive:

Il P.I. individuerà le specifiche norme di attuazione per le zone di tutela finalizzate a:

- conservare l'ambiente;
- mantenere per quanto possibile la vegetazione spontanea con particolare riguardo a quella che svolge un ruolo di consolidamento dei terreni;
- migliorare la sicurezza idraulica;
- costituire aree di libero accesso per il migliore svolgimento delle funzioni di manutenzione idraulica, di polizia idraulica e di protezione civile;
- consentire le azioni di recupero del patrimonio edilizio esistente e dettare le caratteristiche per la nuova edificazione;
- permettere la fruizione turistica, sportiva e del tempo libero.

Prescrizioni e Vincoli:

Sino all'approvazione del P.I., all'interno delle zone di tutela fino ai 100 metri e all'esterno delle fasce di rispetto idraulico di cui all'art. 14 delle presenti norme, sono consentiti gli interventi previsti dal PRG vigente.

Per i corsi d'acqua vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. valgono le norme di cui all'art. 11.

AREE BOSCHIVE

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
NORME TECNICHE

Trattasi dei territori coperti da foreste e boschi all'interno dell'argine del fiume Brenta, vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. per i quali valgono le norme di cui all'art. 11.

AREE DI INTERESSE STORICO, AMBIENTALE E ARTISTICO

Trattasi dei beni culturali vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. per i quali valgono le norme di cui all'art. 11.

Titolo III - PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEI P.I.

CAPO I - DEFINIZIONI

Art. 24- Individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei – A.T.O.

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 13

Rif. Cartografia: Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto:

Il P.A.T. ha individuato 3 Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) per specifici contesti territoriali sulla base di valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico e insediativo.

ATO n. 1 – Sistema insediativo

Superficie territoriale: 2,39 Km²

Si tratta del nucleo centrale del territorio comunale che comprende i principali insediamenti residenziali e produttivi del Comune, con i relativi spazi pubblici. L'ambito insediativo si attesta lungo le due principali vie di comunicazione, è delimitato a est e ad ovest dalla zona rurale.

ATO n. 2 – Sistema rurale

Superficie territoriale: 3,74 Km²

E' la parte occidentale del territorio comunale, confinante con i Comuni di Bassano del Grappa, Marostica, Schiavon e Pozzoleone. Si caratterizza per la presenza di nuclei abitati isolati ed un sistema produttivo primario ben strutturato. Il territorio è dedicato prevalentemente all'agricoltura e preserva integre le sue caratteristiche storiche.

ATO n. 3 – Brenta e sistema rurale limitrofo

Superficie territoriale: 1,94 Km²

E' la parte orientale del territorio comunale, confinante con i Comuni di Bassano del Grappa, Cartigliano e Pozzoleone. Si caratterizza per la presenza del fiume Brenta. Il territorio compreso tra il corso d'acqua e l'argine maestro è dedicato al tempo libero per un bacino d'utenza sovra comunale. In quest'area trovano sede le seguenti strutture:

- tiro al piattello;
- campo di addestramento per cani impiegati nell'attività venatoria;
- campo per l'aeromodellismo;
- percorso sportivo attrezzato (percorso vita);
- area pic-nic con campo per il gioco del calcio;
- attrezzature di carattere temporaneo per manifestazioni sportive e culturali;
- "Bosco Magico": giardino botanico e ludico-ricreativo.

Anche in questo ambito, tra l'argine maestro del fiume Brenta e l'ATO 1, si distingue un sistema produttivo primario ben strutturato.

Per ciascun ATO, il P.A.T. ha assegnato i corrispondenti obiettivi di tutela, di riqualificazione e di valorizzazione, ha stabilito inoltre le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi ed i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili.

Direttive:

Nell'ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il Comune può prevedere l'attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal P.A.T..

Il P.I., nel rispetto degli obiettivi, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del P.A.T., sempre che non alterino l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate negli elaborati della V.A.S., può prevedere:

- limitate variazioni del perimetro degli ATO, conseguenti alla definizione a scala minore delle previsioni urbanistiche;
- trasposizioni volumetriche in relazione al dimensionamento complessivo per ATO nel limite massimo del 10%.

Art. 25- Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zona con destinazione diversa da quella agricola

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 13 comma 1, art. 50 comma 1

Rif. Cartografia: Tav. d0402_Carta della superficie agricola utilizzata (Analisi agronomica)

Contenuto:

Il P.A.T. ha determinato la superficie agricola utilizzata (SAU) trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola; essa può interessare una superficie complessiva non maggiore a 6,641 ha, calcolata secondo le modalità indicate nel provvedimento (Atti di Indirizzo della Regione Veneto) riferiti alla L.R. 11/2004, art. 50, comma 1, lettera c) così come integrato con D.G.R. Regione Veneto n. 3650 del 25/11/2008, Allegato A.

I risultati delle elaborazioni mostrano che la superficie agricola utilizzata è pari a 510,88 ha, che corrispondono al 63% dell'estensione territoriale del comune.

Pertanto l'indice di trasformabilità da applicare alla SAU risulta pari al 40% del parametro regionale, e quindi pari a 1,30%.

Di conseguenza, la SAT (Superficie Agricola Trasformabile) comunale risulta pari a:

$$510,88 \text{ ha} \times 1,30\% = 6,641 \text{ ha}$$

L'adeguamento a nuove eventuali disposizioni regionali per quantificare la SAU trasformabile in zone diverse da quella agricola, previa delibera di recepimento del Consiglio Comunale, costituirà variante automatica alla superficie agricola utilizzata (SAU) trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola quantificata al comma precedente.

Direttive:

In sede di P.I., il dimensionamento del P.A.T. dovrà essere monitorato, dal momento della sua adozione in Consiglio Comunale, predisponendo un apposito *Registro fondiario e della produzione edilizia volumetrica* con la specificazione della superficie utilizzata e sottratta alla SAU, del nuovo volume assentito e realizzato.

Il Registro fondiario della SAU trasformata, si sviluppa nel rispetto dei criteri di cui agli atti di indirizzo regionali.

La trasformazione di aree sulle quali anche il prg previgente prevedeva la destinazione urbana, non comporta la sottrazione di superficie alla quantità di SAT sopra definita (superficie agricola trasformabile).

Art. 26- Dimensionamento insediativo e dei servizi

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 31

Rif. Cartografia: Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto:

Il P.A.T. determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i criteri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili (*rif. d0202_Allegati - Obiettivi e dimensionamento*).

Il P.A.T., per garantire adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti, prevede un'adeguata dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico in ragione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse destinazioni d'uso.

Le dotazioni minime di aree per servizi in ragione delle diverse destinazioni d'uso non possono essere inferiori a:

- a) relativamente alla residenza, mq 30 per abitante teorico;
- b) relativamente all'industria e artigianato, mq 10 ogni 100 mq di superficie territoriale delle singole zone;
- c) relativamente al commercio e direzionale, mq 100 ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento;
- d) relativamente al turismo, mq 15 ogni 100 mc, oppure mq 10 ogni 100 mq, nel caso di insediamenti all'aperto.

Il P.A.T. articola e differenzia le dotazioni minime in relazione alle caratteristiche del tessuto insediativo di ciascun ATO.

Il P.I. potrà prevedere l'integrazione delle superfici da destinare a spazi pubblici o la loro monetizzazione, a condizione sia comunque garantito un adeguato livello prestazionale e nel rispetto dei criteri di dimensionamento di cui agli artt. 31 e 32 della L.R. 11/2004.

Gli standard di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.M. 1444/68 dovranno comunque essere garantiti all'interno di ogni PI.

Direttive:

Il P.I. provvede alla suddivisione del territorio comunale in zone a tessuto insediativo omogeneo, privilegiando l'analisi dei tessuti urbani in funzione della loro complessità e articolazione.

Il P.I. nel definire le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione, dovrà individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare a interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale, nonché alla realizzazione dei servizi necessari per raggiungere gli standard di qualità previsti dalle presenti norme.

Il P.I., per quanto concerne la classificazione delle zone destinate ad ospitare i servizi, adotta il criterio generale, da coordinare con l'atto di indirizzo relativo al dimensionamento dei piani e degli standard di aree per servizi di cui all'art. 46, punto 1, lett. b) della L.R. 11/2004, di identificare tali zone:

- a) con aree di proprietà pubblica;
- b) con aree che, ancorché di proprietà privata, siano asservite ad uso pubblico;
- c) con aree di interesse generale, di proprietà e/o in gestione a enti pubblici, e/o di diritto pubblico, gestori di servizi pubblici, e/o ONLUS;
- d) con altre aree che, pur conservando un regime privato dei suoli, rivestono comunque uno specifico interesse pubblico per le loro caratteristiche intrinseche (es. parchi, ecc.), anche per effetto di convenzioni con il Comune;

precisando, peraltro, che esse possono sempre essere specificatamente individuate all'interno delle varie zone aventi un tessuto insediativo omogeneo diverso.

Il P.I. per garantire un adeguato livello di prestazione dei servizi, oltre al dimensionamento quantitativo degli stessi, provvederà anche a definire una griglia di valutazione degli standard qualitativi dei servizi, al fine di poter attribuire alle diverse zone a tessuto insediativo omogeneo, un indice di qualità che tenga conto sia del parametro quantitativo, sia qualitativo. Gli standard qualitativi dei servizi e l'indice di qualità dovranno essere determinati in funzione delle reali concrete e documentate esigenze della collettività, sulla base del grado di soddisfazione dei criteri di accessibilità, fruibilità, adeguatezza tecnologica, semplicità ed economicità di gestione e accessibilità tariffaria.

Il P.I. deve in ogni caso subordinare gli interventi di sviluppo e/o trasformazione, nelle singole zone a tessuto insediativo omogeneo, alla realizzazione e/o adeguamento dei servizi agli standard di qualità, che precedono, anche ai fini dell'applicazione dell'istituto della perequazione urbanistica.

Il raggiungimento di quest'ultimo obiettivo è determinato anche dalla relazione che intercorre tra aree o immobili fisicamente disgiunti sul territorio ma collegati dal rapporto dei "diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali".

E' il rapporto sopra descritto a motivare l'applicazione della perequazione oltre che ai casi di espansioni urbane disciplinate da PUA anche a tutti gli altri casi.

Il carico insediativo definito nell'Allegato *d0202_Allegati - Obiettivi e dimensionamento* è composto da volumi o superfici derivanti dalle seguenti fattispecie:

- aree di espansione;
- ampliamento degli ambiti di edificazione diffusa o aree di urbanizzazione consolidata;
- modifiche di destinazione d'uso eccedenti l'indice di edificabilità della zona di appartenenza o eccedenti le previsioni normative del PRG previgente;
- interventi sulle aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale e di riqualificazione e riconversione che eccedono l'indice di edificabilità della zona di appartenenza o eccedenti le previsioni normative del PRG previgente;

Il carico insediativo è al netto degli interventi di completamento previsti nel PRG previgente, ivi compresi gli interventi di trasformazione dell'edificato esistente che per funzione d'uso e parametri edificatori siano conformi alla disciplina di zona, ed al netto di ogni altra fattispecie esclusa dalla elencazione sopra riportata.

Coerentemente a quanto previsto all'art. 71, comma 6 delle Norme del PTCP, *"La riqualificazione delle aree produttive non ampliabili "da riconvertire" è nel territorio Provinciale prioritaria rispetto all'urbanizzazione di nuove aree"*, il riutilizzo e la trasformazione funzionale del volume esistente nelle aree denominate "Aree idonee per interventi diretti al miglioramento

della qualità urbana e territoriale, alla riqualificazione e riconversione o al riordino in zona agricola”, non attinge alle disponibilità planivolumetriche del dimensionamento.

Coerentemente a quanto previsto alla lettera a del sopraccitato articolo *“Nelle aree produttive non ampliabili contigue a tessuti urbani residenziali dovranno essere realizzati, prioritariamente, eventuali nuovi volumi residenziali previsti dal PAT, ...”*, il cambio di destinazione d'uso in funzione residenziale potrà interessare fino al 100% del volume esistente.

Coerentemente a quanto previsto alla lettera b del sopraccitato articolo *“Le aree produttive non ampliabili ben connesse alla viabilità di primo livello dovranno essere prioritariamente riqualificate e trasformate per inserire eventuali nuove superfici direzionali o commerciali”*, il cambio di destinazione d'uso in funzione commerciale potrà interessare fino al 25% del volume esistente e un ulteriore 25% del volume esistente in funzione direzionale.

Il calcolo dello standard è eseguito sulla somma del carico aggiuntivo e del carico derivante dalle previsioni residuali del PRG previgente.

Prescrizioni e Vincoli:

Fino all'approvazione del P.I. adeguato alle direttive che precedono, gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, ricadenti all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata definiti dal P.A.T., sono subordinati all'accertamento dell'esistenza effettiva di tutte le opere di urbanizzazione primaria adeguate al carico urbanistico indotto dall'intervento o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento mediante convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo redatto ai sensi dell'art. 11 della legge 241/90.

In assenza dei presupposti di cui al paragrafo precedente, gli interventi sono subordinati all'approvazione di un PUA.

CAPO II - AMBITO URBANIZZATO E AREE DI TRASFORMAZIONE

Art. 27- Ambiti di urbanizzazione consolidata

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 13

Rif. Cartografia: Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto:

Gli ambiti di urbanizzazione consolidata comprendono le parti di territorio dove i processi di trasformazione urbanistica sono in larga misura completati, la trasformazione edilizia e le potenzialità edificatorie residue saranno attuate prevalentemente con interventi edilizi diretti o in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici attuativi vigenti.

Direttive:

Il P.I., nell'ambito delle aree di urbanizzazione consolidata individuate dal P.A.T., individua le aree in cui sono sempre possibili interventi diretti di nuova costruzione o di ampliamenti di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle presenti norme.

Ai sensi dell'art. 6 delle presenti norme, il P.I. può, in relazione alla variazione di scala e/o a situazioni morfologiche, ambientali e/o catastali, modificare la perimetrazione degli ambiti consolidati con variazioni successive che complessivamente non superino il 10% della superficie territoriale originaria, deve essere sovrapponibile almeno il 90% della s.t. originaria e di quella variata.

Ogni singola variazione degli ambiti a prevalente destinazione residenziale o produttiva potrà essere eseguita nel rispetto del seguente limite:

- modifica in aumento o diminuzione dell'ambito di intervento edilizio nel limite massimo di 1.000 mq.

Tale variazione non potrà comportare l'alterazione dell'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati di VAS e nelle tavole 1, 2 e 3 del PAT.

Prescrizioni e Vincoli:

Fino all'approvazione del P.I., negli ambiti di urbanizzazione consolidata, sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti nel rispetto dei parametri edilizi e delle modalità di intervento previste dal P.R.G. previgente.

Qualora sia previsto nelle norme tecniche di attuazione approvate nei PdL a destinazione produttiva è ammessa la destinazione commerciale. Tali superfici non attingono alla disponibilità delle superfici previste nel dimensionamento del PAT.

Art. 28- Ambiti di edificazione diffusa

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, artt. 13, 43, 44

Rif. Cartografia: Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto:

Gli ambiti di edificazione diffusa comprendono aggregazioni edilizie in contesto periurbano o rurale caratterizzate da:

- riconoscibilità dei limiti fisici dell'aggregato rispetto al territorio agricolo produttivo circostante;
- adeguata viabilità già dotata delle principali opere di urbanizzazione;
- frammentazione fondiaria con presenza di edifici prevalentemente residenziali non funzionali all'attività agricola.

Direttive:

L'individuazione degli ambiti di edificazione diffusa ha valore ricognitivo-strategico dello stato dei luoghi, non conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, funzione questa demandata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 11/2004, al P.I..

In tali ambiti il P.A.T. definisce i seguenti obiettivi, da perseguire attraverso il P.I., al fine di migliorare la qualità della struttura insediativa, il rapporto degli insediamenti con l'ambiente rurale e frenare la tendenza alla dispersione edilizia indifferenziata:

- l'integrazione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti;
- l'integrazione degli insediamenti con aree per parcheggi pubblici e/o privati ad uso pubblico;
- l'individuazione di soluzioni per migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità, con particolare riferimento agli accessi carrai con sbocco diretto sulla strada, favorendo le condizioni per la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali;
- il riordino morfologico e percettivo dell'edificato e delle aree scoperte anche mediante la formazione di apparati vegetali quali filari alberati, siepi e macchie arbustive e arboree;

Gli eventuali interventi di nuova edificazione, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento devono perseguire il miglioramento del contesto dell'insediamento mediante il recupero, riuso, ristrutturazione edilizia e urbanistica, con particolare riguardo alle aree già interessate da funzioni dismesse e devono essere indirizzati prevalentemente alle esigenze abitative di ordine familiare con la previsione di delimitati e puntuali interventi di nuova edificazione ad uso residenziale nel rispetto dei parametri di dimensionamento dei singoli ATO.

Possono essere considerati compatibili in sede di PI, modesti scostamenti al perimetro delle aree di "edificazione diffusa" che siano funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali

esistenti, con relative aree di pertinenza, posti in contiguità con il tessuto esistente e per il miglioramento e riqualificazione dei margini urbani.

Vanno preferibilmente esclusi dai nuclei residenziali in ambito agricolo, edifici ed aree che risultino ancora in rapporto funzionale con l'attività agricola.

Il P.I. potrà quindi individuare questi nuclei residenziali in ambito agricolo, quali zone diverse dalla zona agricola, definendo:

- le destinazioni d'uso ammesse e compatibili con il carattere residenziale;
- le modalità di intervento relative all'edilizia esistente e alla nuova edificazione;
- i parametri edificatori e gli interventi puntuali a volume predefinito (indice di edificabilità o volume massimo edificabile, distanze, altezze, superficie coperta, permeabilità fondiaria, ecc.);
- le azioni necessarie per conseguire gli obiettivi definiti dal P.A.T..

L'individuazione dei nuclei residenziali in ambito agricolo all'interno degli ambiti di edificazione diffusa dovrà avvenire in subordine alla verificata presenza delle principali opere di urbanizzazione;

Nei nuclei residenziali in ambito agricolo, potranno anche essere definite indicazioni puntuali per interventi eccedenti l'indice di edificabilità della zona in ragione del recupero di volumi regolarmente assentiti alla data di adozione del PAT.

Prescrizioni e Vincoli:

Ai sensi dell'art. 6 delle presenti norme, il P.I. può, in relazione alla variazione di scala e/o a situazioni morfologiche, ambientali e/o catastali, modificare la perimetrazione degli ambiti di edificazione diffusa con variazioni successive che complessivamente non superino il 10% della superficie territoriale originaria, deve essere sovrapponibile almeno il 90% della s.t. originaria e di quella variata.

Ogni singola variazione in aumento o diminuzione degli ambiti, ad esclusione delle variazioni effettuate per ricomprendere eventuali edifici esistenti, non potrà superare il limite massimo di 1.000 mq.

Tali variazioni non dovranno alterare l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate nella VAS e nelle tavole 1, 2 e 3 del PAT.

Fino all'approvazione del P.I., per tali zone valgono prescrizioni ed N.T.A. del P.R.G. vigente.

Art. 29- Ambiti per lo sviluppo dei servizi al turismo, sport e tempo libero

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 13

Rif. Cartografia: Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto:

Il P.A.T. individua i seguenti ambiti idonei a sviluppare attività integrate al sistema dei servizi al turismo, all'escursionismo e all'attività sportiva:

- ambito maneggio via delle prese;
- ambito consolidato a prevalente destinazione turistica (ex area Mini Motel);
- area compresa tra il corso d'acqua del Fiume Brenta e l'argine maestro.

Questi ambiti comprendono le aree all'interno delle quali favorire il potenziamento dell'offerta turistica anche con l'integrazione di attività quali: il maneggio con funzione ludico-ricreativa, il gioco del golf, la fruizione di itinerari naturalistici, e quelle attività in essere alla data di approvazione del PAT.

Direttive:

Sull'area compresa tra il corso d'acqua del fiume Brenta e l'argine maestro il P.I. definirà le attività ammesse, precisandone le modalità di intervento.

All'interno di questo ambito è ammessa la realizzazione di piccole strutture funzionali al turismo, allo sport e al tempo libero, con le seguenti prescrizioni:

- le strutture devono essere di tipo stagionale e amovibile, di dimensioni limitate;
- la loro realizzazione è subordinata al rilascio di un permesso di costruire temporaneo rinnovabile;

L'utilizzo dell'area è definito attraverso una specifica convenzione con allegati regolamento concordato con l'Ente gestore e polizza fidejussoria a garanzia degli impegni presi.

Sull'area esterna all'argine maestro del fiume Brenta il PI definirà i termini per l'insediamento di un maneggio e delle attività con questo compatibili dettando le prescrizioni per l'attivazione di tutte le forme di tutela necessarie per il ripristino dei luoghi alla dismissione dell'attività.

Nel sito individuato dall'asterisco posto in prossimità dell'areale di cui al presente articolo è possibile la realizzazione su una superficie massima di 30.000 mq di un maneggio o struttura a supporto dell'Ippovia del Brenta individuata dal PTCP. La sua realizzazione, qualora sia di iniziativa privata, è subordinata alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale che preveda ogni garanzia per il ripristino dei luoghi al cessare dell'attività e il giusto vantaggio pubblico misurato in termini di pubblica fruizione o perequazione.

Prescrizioni e Vincoli:

Prima dell'approvazione del P.I. sono fatte salve le previsioni del previgente P.R.G..

Art. 30- Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 13

Rif. Cartografia: Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto:

Il P.A.T. individua i seguenti contesti per i quali si propongono interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale:

- Ambito a destinazione produttiva situato nella parte settentrionale del territorio comunale, in prossimità della Cappella Roberti, lungo la Strada Provinciale Bassanese, SP52;
- Ambito compreso nel perimetro del centro storico situato a nord della Strada Provinciale di Nove, SP60.

Direttive:

Tenuto conto della specificità dei contesti di intervento, il P.I. persegue i seguenti obiettivi di riqualificazione e tutela dei contesti stessi e dell'intorno di appartenenza:

- razionalizzazione del sistema dell'accessibilità e di collegamento con la viabilità principale;
- creazione di fasce di mitigazione ambientale;
- completamento del sistema di mobilità ciclopedonale;
- integrazione delle aree di sosta e di servizio;
- riqualificazione ambientale delle aree scoperte degli insediamenti e delle aree a standard cedute all'Amministrazione Comunale;
- adeguamento e potenziamento delle reti tecnologiche esistenti.

Prescrizioni e Vincoli:

Il volume realizzabile deriverà dalla riconversione in loco dei volumi produttivi esistenti eventualmente incrementato come da parametri edificatori o indicazioni puntuali previste dal PI.

Per gli edifici esistenti con funzione produttiva e regolarmente assentiti alla data di approvazione del PAT all'interno di queste aree, in mancanza di strumento urbanistico come sopra definito, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi del DPR 380/01.

Sugli edifici con funzione diversa dalla produttiva e regolarmente assentiti alla data di approvazione del PAT all'interno di queste aree oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria sono ammessi interventi di restauro e ristrutturazione edilizia;

Gli interventi convenzionati alla data di approvazione del primo PI successivo al PRG vigente manterranno la loro validità per tutta la durata della convenzione.

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate, sono fatte salve le previsioni del previgente P.R.G..

Art. 31- Aree di riqualificazione e riconversione

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 13

Rif. Cartografia: Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto:

Le aree di riqualificazione e riconversione comprendono porzioni di territorio interessate da insediamenti di rilevante consistenza volumetrica, non più funzionali o in contrasto con gli obiettivi di pianificazione assunti dal P.A.T. per i quali è da favorirsi la riqualificazione mediante modifica d'uso anche con trasferimento delle attività.

Sono individuati nella Tavola 4 *Carta della Trasformabilità* del P.A.T. i seguenti ambiti:

- *Area di via Brenta, proprietà Alessi.* Trattasi di un contesto produttivo consolidato, sviluppatosi lungo la Strada Provinciale Cà Dolfin;
- *Area di via Alfredo Munari, proprietà Cecchetto.* Si sviluppa come un tessuto edilizio consolidato a destinazione produttiva, lungo la Strada Provinciale Bassanese, ricompresa nel perimetro del centro storico;
- *Area di via Alfredo Munari, proprietà Stringa.* Si sviluppa come un tessuto edilizio consolidato a destinazione produttiva, lungo la Strada Provinciale Bassanese, ricompresa parzialmente nel perimetro del centro storico;
- *Area di via Martini, Ditta "Ancora".* Si sviluppa come un tessuto edilizio consolidato a destinazione produttiva, lungo la Strada Provinciale Bassanese, immediatamente a sud del centro storico in un contesto urbano;
- *Area di via Martini, proprietà Compostella.* Si sviluppa come un tessuto edilizio consolidato a destinazione produttiva, sul lato est della Strada Provinciale Bassanese, immediatamente a sud del centro storico in un contesto urbano;
- *Area di via Brenta, Ditta "Mini Motel".* Si sviluppa come un tessuto edilizio consolidato a prevalente destinazione produttiva, situato lungo via Brenta in direzione Cartigliano sull'argine maestro del fiume.

Le aree individuate rivestono un alto valore strategico ai fini degli obiettivi di piano perché la loro trasformazione dovrà condurre alla definizione di nuove centralità urbane o di interventi di recupero di siti dismessi.

Direttive:

Il P.I. per le aree di riqualificazione e riconversione, dovrà definire:

- i caratteri tipologici e insediativi (parametri edificatori) degli interventi;
- i caratteri funzionali dell'area;
- le modalità operative per la realizzazione dei singoli interventi previsti in relazione ai diversi tempi e soggetti dell'attuazione.

Gli interventi possono realizzarsi secondo i criteri della perequazione urbanistica e perseguendo l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, della potenzialità edificatoria riconosciuta e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali e dei servizi.

Anche sul volume oggetto di cambio di destinazione d'uso potrà essere applicato l'istituto della perequazione urbanistica.

Il PI individua altresì gli edifici che, per caratteristiche costruttive e compositive, rappresentano la memoria storica del sistema produttivo della ceramica, prescrivendone la conservazione e disciplinandone il riuso.

A norma dell'art. 36 della L.R. 11/2004, la demolizione di opere incongrue, elementi di degrado, o il mancato recupero del volume esistente in ragione di eventuali limiti imposti dai parametri edificatori del PI, determina il riconoscimento di un credito edilizio.

Anche in queste aree sono ammissibili accordi pubblico privato così come previsto all'art. 6 della L.R. 11/04 ed all'art. 53 delle presenti, per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.

Particolare attenzione dovrà essere posta per favorire l'impiego di materiali e tecnologie che permettano la riduzione del fabbisogno termico (isolamento) ed energetico degli edifici anche ponendo attenzione ai caratteri insediativi (esposizione ed orientamento).

Prescrizioni e Vincoli:

Gli interventi in questi ambiti sono subordinati alla definizione di un progetto che preveda:

- l'analisi dello stato di fatto e di progetto con l'ausilio di un masterplan a scala territoriale che evidenzii, tra l'altro, gli effetti degli interventi sulle infrastrutture viarie e del carico aggiuntivo sulle infrastrutture di servizio;
- la stesura di uno strumento urbanistico attuativo esteso all'intero ambito o ad uno stralcio funzionalmente autonomo che non ostacoli gli interventi successivi sull'ambito stesso;
- le seguenti destinazione d'uso: residenziale, direzionale, commerciale e altre funzioni compatibili, nei limiti dimensionali definiti all'art. 26 delle presenti norme;

Il volume realizzabile deriverà dalla riconversione in loco dei volumi produttivi esistenti eventualmente incrementato come da parametri edificatori o indicazioni puntuali previste dal PI.

Per gli edifici esistenti con funzione produttiva e regolarmente assentiti alla data di approvazione del PAT all'interno di queste aree, in mancanza di strumento urbanistico come sopra definito, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi del DPR 380/01.

Sugli edifici con funzione diversa dalla produttiva e regolarmente assentiti alla data di approvazione del PAT all'interno di queste aree oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria sono ammessi interventi di restauro e ristrutturazione edilizia;

Gli interventi convenzionati alla data di approvazione del primo PI successivo al PRG vigente manterranno la loro validità per tutta la durata della convenzione.

Prima dell'approvazione del primo PI sono fatte salve le previsioni del previgente PRG.

Art. 32- Opere incongrue ed elementi di degrado

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, artt. 13, 36

Rif. Cartografia: Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto:

Il PAT individua le costruzioni incongrue e gli elementi detrattori presenti sul territorio che ledono gravemente il valore paesaggistico, architettonico o ambientale dei luoghi e per i quali è necessario programmare azioni volte alla loro eliminazione e/o mitigazione.

Direttive:

Il PI sulla base di successivi approfondimenti nell'analisi e conoscenza del territorio, recepisce ed integra, per limitati interventi di rilevanza non strategica, la ricognizione delle opere incongrue individuate dal PAT, nell'ambito delle seguenti categorie:

- opere contrastanti con i vincoli e le tutele evidenziate nelle tavole 1, 2, 3, 4 e dalle presenti norme;
- superfetazioni e pertinenze incongrue degli immobili che producono alterazioni negative all'architettura dell'edificio principale ed al contesto territoriale di appartenenza;
- opere contrastanti con gli obiettivi di formazione di arredo urbano, parchi o piste ciclabili, rete ecologica e simili;
- opere in evidente contrasto per tipologia edilizia o per caratteristiche costruttive con la zona agricola di appartenenza;
- opere in evidente contrasto per tipologia edilizia, caratteristiche costruttive o dimensioni con la zona edificata di appartenenza.

L'intervento di rimozione dell'opera incongrua genera un credito edilizio.

Il PI detta le condizioni e le modalità operative per la contestuale utilizzazione del credito generato ai sensi dell'art. 50 delle presenti norme.

Prescrizioni e Vincoli:

Prima dell'adeguamento del PI alla presente disciplina, restano in vigore le norme del PRG previgente.

Sulle opere incongrue definite dal PAT e successivamente dal PI sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi del DPR 380/01 e di adeguamento alle norme igienico-sanitarie e di settore.

La rimozione dell'opera incongrua non genera sul sedime della stessa alcun diritto edificatorio automatico.

Art. 33- Linee preferenziali di sviluppo insediativo e aree di urbanizzazione programmata

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 13

Rif. Cartografia: Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto:

Il P.A.T. indica le linee preferenziali lungo le quali potrà essere indirizzato lo sviluppo urbanistico dell'insediamento considerato, con le seguenti destinazioni d'uso:

- prevalentemente residenziale (residenza e funzioni e servizi a questa compatibili);
- servizi di interesse comune (attrezzature pubbliche o di uso pubblico);
- prevalentemente produttivo (artigianale, industriale e funzioni a queste compatibili).

Nel caso di trasformazioni senza il limite fisico alla massima espansione l'ambito di intervento sarà definito in conformità alla VAS e alle tavole 1, 2 e 3 del PAT.

Le aree di urbanizzazione programmata si configurano come ambiti dove sono confermate le potenzialità edificatorie previgenti soggette a PUA. Tali aree sono comprese tra gli ambiti di urbanizzazione consolidata e il limite fisico alla nuova edificazione laddove previsto dal P.A.T., o sono inserite negli ambiti di urbanizzazione consolidata.

Direttive:

L'estensione delle zone interessate dallo sviluppo insediativo ed i relativi parametri edificatori, verranno precisati dal P.I. nel rispetto del dimensionamento degli ATO.

Nella definizione urbanistica delle zone di espansione il P.I. adotterà criteri progettuali che:

- a) privilegino le aree più adatte all'urbanizzazione in rapporto a criteri funzionali e di raccordo con i centri abitati esistenti al fine di favorire la continuità delle infrastrutture esistenti o programmate (aree dotate o facilmente dotabili di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di servizi, secondo gli standard di qualità previsti dal P.A.T. e dal P.I. stesso);
- b) privilegino le aree più adatte in rapporto all'orientamento geografico per favorire l'esposizione migliore ai fini del risparmio energetico e della godibilità degli alloggi;
- c) non creino discontinuità morfologiche a causa di densità o altezze non coerenti con il contesto preesistente;
- d) rispettino le preesistenze di carattere naturalistico e paesaggistico.

L'individuazione del perimetro delle aree di espansione, da effettuarsi con il P.I., è ordinata dalle seguenti regole:

- a) la nuova espansione non può superare i "limiti fisici all'espansione", laddove prevista, così come individuati all'art. 35, fatte salve motivate variazioni di assestamento conseguenti alla definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche
- b) deve essere funzionalmente coerente e compatibile con gli ambiti di urbanizzazione consolidata contigui, nei limiti stabiliti dal P.A.T..

L'organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica dei nuovi insediamenti deve relazionarsi ed integrarsi organicamente con gli insediamenti esistenti per quanto riguarda le funzioni, la scena urbana e le relazioni viarie e ciclopedonali;

L'espansione edilizia è subordinata alle modalità applicative della perequazione urbanistica ed attuata mediante P.U.A..

Il PI redigerà una normativa specifica per l'area produttiva ampliabile ai sensi dell'art. 67, comma 5 delle NT del PTCP.

Nelle aree di urbanizzazione programmata gli interventi sono subordinati a PUA, a comparto edificatorio o a titolo abilitativo convenzionato, che preveda la realizzazione delle dotazioni territoriali e delle opere di urbanizzazione.

Ai sensi dell'art. 6 delle presenti norme, il P.I. può, in relazione alla variazione di scala e/o a situazioni morfologiche, ambientali e/o catastali, modificare la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione programmata con variazioni successive che complessivamente non superino il 10% della superficie territoriale originaria, deve essere sovrapponibile almeno il 90% della s.t. originaria e di quella variata.

Nelle aree di urbanizzazione programmata il PI potrà modificare i parametri edificatori attingendo alla disponibilità del dimensionamento del PAT.

Prescrizioni e Vincoli:

Le linee preferenziali di sviluppo insediativo non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che saranno definite dal P.I.; non possono, pertanto, rappresentare o comportare in alcun modo diritti edificatori acquisiti, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

Prima dell'approvazione del P.I. sono fatte salve le previsioni del previgente P.R.G., comprese le zone di espansione con i relativi parametri edificatori, per le quali il P.U.A. dovrà comunque adottare le direttive dettate dal presente articolo.

Fino all'approvazione del P.I., nelle aree di trasformazione, sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti nel rispetto dei parametri edilizi e delle modalità di intervento previste dal P.R.G. previgente.

Art. 34- Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, artt. 13 e 31

Rif. Cartografia: Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto:

Il P.A.T. individua le attrezzature e i servizi esistenti di maggiore rilevanza a scala comunale, considerati strategici per il territorio di Nove.

In particolare sono indicati:

- scuole principali;
- impianti sportivi;
- cimitero;
- depuratori comunali;
- centro parrocchiale;
- altre attrezzature di interesse comune.

Direttive:

Il P.I. individua i servizi e le attrezzature minori, privilegiando, ove possibile, la conferma delle attrezzature esistenti e le previsioni del loro potenziamento.

Il P.I. provvede a disciplinare:

- le funzioni da confermare;
- le funzioni da trasferire;
- le funzioni da trasformare;
- i nuovi ambiti o gli ampliamenti di quelli esistenti, necessari per attuare le strategie di Piano e le dotazioni prescritte dalle disposizioni di legge vigenti.

Il P.I. precisa la specifica funzione dei servizi di interesse comune di maggior rilevanza e le caratteristiche dei nuovi servizi pubblici, ne favorisce l'accessibilità e la riorganizzazione, valutando anche le ipotesi di ampliamento.

Prescrizioni e Vincoli:

Fino all'approvazione del P.I. restano confermate le previsioni del P.R.G. previgente.

L'attuazione delle previsioni del P.A.T. potrà avvenire anche mediante ricorso all'istituto della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio, o con l'apposizione di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio.

Sono fatte salve le specifiche normative vigenti per l'individuazione di aree per servizi pubblici nel rispetto della dimensione minima (art. 26 delle presenti norme) prevista dalla L.R. n. 11/2004 e dalla normativa sovraordinata.

Art. 35- Limiti fisici all'espansione

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 13

Rif. Cartografia: Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto:

Il P.A.T. individua i limiti di contenimento dei nuovi insediamenti previsti con riferimento alla strategia insediativa, alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e agli obiettivi di salvaguardia dell'integrità dei luoghi del territorio comunale.

Direttive:

Il P.I. può prevedere limitate variazioni dei limiti di contenimento dei nuovi insediamenti previsti conseguenti alla definizione di maggior dettaglio rispetto al P.A.T., senza che queste costituiscano variante al P.A.T., sempre che dette modifiche non comportino l'alterazione dell'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati della V.A.S..

Prescrizioni e Vincoli:

All'esterno del limite fisico all'espansione come definito dal P.A.T., sono ammesse esclusivamente:

- trasformazioni territoriali nei limiti previsti dal Titolo V° della L.R. 11/2004 e dalle presenti norme per le zone agricole e per gli ambiti di edificazione diffusa;
- opere pubbliche previste dagli strumenti di pianificazione e/o approvate secondo le procedure di legge in variante ai predetti strumenti;
- altri interventi autorizzabili sulla base di specifiche disposizioni di legge.

Prima dell'approvazione del P.I. adeguato al P.A.T., nelle aree ricadenti all'interno del limite fisico alla nuova edificazione e ricomprese nel Piano Regolatore Generale previgente in zona agricola o prive di destinazione urbanistica per effetto della decadenza di vincoli espropriativi, sono ammessi esclusivamente interventi edilizi sugli edifici esistenti sino alla lett. d), comma 1, art. 3 del D.P.R. 380/2001 e le opere pubbliche e/o di pubblico interesse, approvate in conformità alla disciplina generale e/o speciale che regola le singole fattispecie.

La variazione dei limiti di contenimento può avvenire solo per adeguamento ad elementi oggettivi piano altimetrici o del diritto di proprietà.

CAPO III - SISTEMA DELLA MOBILITA'

Art. 36- Infrastrutture di collegamento in programmazione

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 13

Rif. Cartografia: Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto:

Il P.A.T. ha individuato i seguenti interventi infrastrutturali sulla rete della mobilità per perseguire gli obiettivi strategici di miglioramento complessivo della viabilità a livello territoriale:

- prolungamento a est di via L. Nodari a servizio delle attività agroindustriali e produttive esistenti;
- tratto a est del cimitero di collegamento tra la Strada Provinciale Cà Dolfin SP58 e via Sant'Antonio;
- completamento del tratto stradale tra via Casette e via XV Aprile;
- collegamento tra la Strada Provinciale Cà Dolfin SP58 e la Strada Provinciale Bassanese SP52 nel quadrante nord-est del Capoluogo comunale, da zona stadio fino a via Roberti.

Per quel che concerne la previsione di cui alla tav. 4 del PTCP che rappresenta la necessità di creare un collegamento viario "collegamento con tracciato da definire", da definirsi in accordo con i Comuni interessati, sito all'interno dell' "area critica per la viabilità" ovvero in presenza di "situazioni di particolare complessità in relazione ai collegamenti viari" si specifica che, ai sensi dell'art. 63 c. 4 delle NT del PTCP, "risulta necessario procedere a specifiche verifiche e valutazioni di tipo economico ambientale e funzionale da attuarsi secondo le procedure di legge con la partecipazione dei comuni territorialmente interessati" al fine di definire in concreto ed in accordo con i Comuni interessati l'individuazione di massima delle linee di comunicazione di progetto che andranno recepite dai Comuni interessati in base al livello di progettazione raggiunto (art. 64 PTCP).

Direttive:

Il P.I. provvede a:

- a) riorganizzare la gerarchia della rete stradale esistente, distinguendo le seguenti funzioni:
 - rete di scala territoriale;
 - rete di collegamento intercomunale;
 - rete di distribuzione interna, costituita dalla viabilità locale con prevalente funzione di connessione tra le diverse parti del territorio comunale.

- b) differenziare gli interventi di riqualificazione e razionalizzazione della rete stradale indicati al precedente punto al fine di privilegiare la funzione attribuita; particolare attenzione dovrà essere riservata agli interventi di mitigazione ambientale sulla rete di collegamento intercomunale in considerazione dei volumi di traffico e del rapporto delle arterie con i fronti edificati e con il territorio aperto.

Il P.I. verifica e, se necessario, modifica le previsioni del P.A.T. concernenti i tracciati viari in programmazione, in ragione delle condizioni di accessibilità e dei requisiti di sicurezza e fruizione visiva dell'intorno.

Per quel che concerne la previsione di cui alla tav. 4 del PTCP che rappresenta la necessità di creare un collegamento viario "collegamento con tracciato da definire" all'interno dell' "area critica per la viabilità" il PI provvederà ad inserire delle linee di comunicazione di progetto in base al livello di progettazione raggiunto senza che ciò costituisca variante al PAT.

Prescrizioni e Vincoli:

Modifiche alla rete di scala territoriale costituiscono variazione al P.A.T. e potranno essere introdotte nel rispetto della vigente legislazione in materia di opere pubbliche.

Modifiche alla rete di collegamento comunale, potranno essere indicate dal P.I. senza necessità di variare il P.A.T..

Art. 37- Mobilità lenta

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 13

Rif. Cartografia: Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto:

Il P.A.T. riporta il percorso ciclopedonale di carattere territoriale con valenza turistica ambientale e storico culturale, denominato "Ippovia del Brenta", individuato dal PTCP.

Direttive:

Il P.I. ne completa l'individuazione secondo tracciati che si connettono alla rete provinciale e ne definisce le norme di tutela e valorizzazione compatibilmente con quanto previsto dagli strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati.

Il P.I. precisa, anche mediante uno specifico piano dei percorsi Pedonali e Ciclabili, la rete continua di collegamenti che deve essere progettata in modo da garantire sicurezza e fluidità all'utenza, soprattutto nei nodi di intersezione con la viabilità motorizzata.

Il P.I. potrà indicare soluzioni circa:

- i materiali di costituzione dei percorsi;
- il riutilizzo di tratti di viabilità minore esistenti;

- la componente vegetale di affiancamento (filare, fasce boscate, ecc.);
- la mitigazione e l'inserimento in ambito urbano;
- la costituzione di ambiti di sosta.

Prescrizioni e Vincoli:

Il P.A.T. conferma le direttive e le prescrizioni del PTCP vigente.

L'attuazione delle previsioni vigenti e la previsione di nuovi percorsi ciclopedonali non costituiscono variante al P.A.T..

Il P.I. detterà la specifica normativa e la cartografia di riferimento.

CAPO IV - VALORI E TUTELE CULTURALI E NATURALI

Art. 38- Ville Venete ed edifici e complessi di valore monumentale testimoniale

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 40, comma 4

Rif. Cartografia:

Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

Tav. 2 Carta delle Invarianti

Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto:

Il P.A.T. coerentemente con il P.T.C.P. individua le Ville Venete, tutelate o meno ai sensi del D.Lgs. 42/2004, presenti nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "Ville Venete – Catalogo e Atlante del Veneto", nonché gli edifici e i complessi di valore monumentale testimoniale, anche all'interno di corte rurale.

Sono individuate le seguenti Ville Venete:

- Villa Machiavello, Baccin, Rossi, Boarolo, Carlesso;
- Villa Remondini, Fabris-Ferraro-Guerra-Rigo.

Sono individuati i seguenti edifici e complessi di valore monumentale testimoniale:

- edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004:
 - o Mulino Baccin-Stringa;
 - o Complesso Baccin Zanolli Sebellin.
- edifici di archeologia industriale non vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004:
 - o Fornace;
 - o Mulino Barettoni.

Il PAT recepisce la schedatura del PRG vigente relativa agli edifici "perimetrali normati" di valore storico, architettonico e testimoniale.

Questi edifici sono evidenziati nella Tavola 4 "Carta della Trasformabilità" non costituendo la schedatura invariante di qualsiasi natura.

Direttive:

Le Ville Venete e gli edifici e complessi di valore monumentale testimoniale individuati dal P.A.T. sono assoggettati a grado di intervento 1 e 2 di cui al successivo art 54.

Il P.I. può integrare e aggiornare l'elenco degli edifici di valore monumentale testimoniale nonché quelli assoggettati a vincolo indiretto e attribuisce a ciascun manufatto il grado di intervento tra quelli determinati dal P.A.T. al successivo art. 54, le destinazioni d'uso compatibili con il grado assegnato e il corrispondente intervento edilizio ai sensi del comma 3, lettere a) e b), art. 40 della L.R. 11/2004.

Prescrizioni e Vincoli:

Fino all'approvazione del P.I. adeguato alle precedenti direttive, sugli edifici tutelati, pertinenze scoperte e contesto figurativo, fatte salve diverse indicazioni puntuali vigenti o autorizzate dalle competenti autorità, sono ammessi esclusivamente interventi diretti nei limiti di cui alla lett. c), comma 1, art. 3 del D.P.R. 380/2001.

Il PI provvede all'aggiornamento della schedatura esistente mediante integrazioni o cancellazioni e alla attribuzione del grado di intervento ammissibile di cui all'art. 54 delle presenti norme.

Art. 39- Pertinenze scoperte da tutelare

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, artt. 13, 40 e 41

Rif. Cartografia: Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto:

Il P.A.T. individua le più significative pertinenze scoperte che definiscono un rapporto di stretta connessione paesaggistica e funzionale con alcuni complessi di rilevanza architettonica e/o monumentale. Comprendono, altresì, ambiti in edificati pertinenziali che, sebbene privi di rilevante valenza paesaggistica, sono in un equilibrato rapporto con il sistema insediativo consolidato tale da dover essere conservato.

Direttive:

Il P.I., previa ricognizione ed eventuale integrazione delle pertinenze scoperte da tutelare, precisa gli interventi ammissibili finalizzati a:

- ripristinare l'integrità figurativa originaria con rimozione degli elementi detrattori;
- contenere i movimenti di terra;
- tutelare le essenze arboree di pregio;
- disciplinare la realizzazione di manufatti interrati;
- disciplinare la realizzazione dei volumi accessori e delle nuove costruzioni, limitatamente agli ambiti che non si trovano in connessione paesaggistica e funzionale con i complessi di rilevanza architettonica e/o monumentale;
- disciplinare l'ampliamento degli edifici esistenti qualora lo stesso non sia precluso da altre previsioni puntuali.

Eventuali integrazioni volumetriche, purché coerenti con gli obiettivi di tutela e valorizzazione, sono previste dal P.I. con scheda puntuale o sono assoggettati a P.U.A. esteso all'intero ambito, corredato dagli elaborati della Relazione Paesaggistica di cui al D.P.C.M. del 12/12/2005.

Prescrizioni e Vincoli:

Fino all'approvazione del P.I. adeguato alle precedenti direttive, sugli edifici tutelati, pertinenze scoperte e contesto figurativo, sono ammessi esclusivamente interventi diretti nei limiti di cui alla lett. c), comma 1, art. 3 del D.P.R. 380/2001, fatte salve diverse indicazioni puntuali vigenti. Per gli immobili assoggettati a provvedimenti di vincolo, è fatta salva la specifica disciplina.

Art. 40- Contesti figurativi dei complessi monumentali

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 40, comma 4 e art. 41

Rif. Cartografia:

Tav. 2 Carta delle Invarianti

Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto:

Il P.A.T. riporta i contesti figurativi dei complessi monumentali afferenti alle Ville Venete di particolare interesse provinciale la cui tutela e salvaguardia appare necessaria alla comprensione dell'insieme architettonico e paesaggistico che costituisce un'eccellenza del territorio.

Direttive:

Il P.I. definisce la specifica disciplina degli ambiti interessati dai contesti figurativi garantendo:

- la conservazione dei coni ottici privilegiati e delle vedute panoramiche dei beni anche mediante la creazione di quinte o di elementi mitigatori atti a valorizzare la visibilità d'insieme degli stessi;
- il mantenimento e la valorizzazione degli aspetti naturali del territorio storico-agrario ricompreso e circostante;
- le modalità per eventuali interventi di integrazione edilizia, che dovranno essere puntualmente disciplinati tramite specifica schedatura;
- l'eliminazione di eventuali elementi detrattori del contesto figurativo o di opere edilizie incongrue per migliorare la percezione visiva del contesto, anche mediante forme di credito edilizio incentivato.

Sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché eliminazione delle superfetazioni incongrue, fatta salva la disciplina nazionale in materia.

Il P.I. individua gli edifici soggetti a demolizione parziale o totale in contrasto con gli obiettivi di tutela e disciplina i procedimenti e le modalità di attribuzione del credito edilizio e/o della compensazione urbanistica, in accordo con i criteri previsti dalle presenti norme.

Il P.I. precisa inoltre le misure finalizzate a:

- favorire l'attivazione del credito edilizio per edifici e strutture che compromettono il contesto figurativo e la visione d'insieme sia indicati dal P.A.T. sia individuati dal P.I.;
- evitare smembramenti e/o separazione tra edifici e contesto paesaggistico che possano compromettere l'integrità e le relazioni con l'immediato intorno;
- conservare i beni attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse arboree;
- evitare l'introduzione di essenze non pertinenti e mantenere in efficienza gli elementi di arredo storico presenti.

Il colore delle facciate dei manufatti e la sistemazione degli spazi scoperti dovranno essere in armonia con il contesto figurativo.

Prescrizioni e Vincoli:

Prima dell'approvazione del P.I. adeguato alle presenti direttive, nell'ambito dei contesti figurativi è vietata l'installazione di infrastrutture tecnologiche (elettrorodotti, impianti di telefonia mobile, ecc.) che incidano negativamente sul contesto figurativo, salvo che non siano specificatamente autorizzate da leggi sovraordinate.

All'interno dei contesti figurativi la nuova edificazione è ammessa in applicazione delle vigenti norme sull'edificabilità in zona agricola, ovvero ove già previsto dagli strumenti di pianificazione comunale vigenti prima della data di adozione del PTCP o all'interno degli ambiti di edificazione diffusa in subordine all'accertamento condotto per mezzo di specifica analisi, dell'assenza di interferenze rilevanti tra il progetto della nuova costruzione e l'oggetto di tutela.

Negli ambiti di edificazione diffusa di cui all'art. 28 interni al contesto figurativo del PTCP, il PI disciplinerà la nuova edificazione ricercando il minor impatto paesaggistico attraverso la definizione di opportuni criteri tipologici e compositivi e con l'adozione di un repertorio che contenga adeguate misure di mitigazione.

L'edificazione nella zona produttiva posta a sud di via Pezzi è subordinata al rispetto di quanto previsto nell'allegato *"d0202_Allegati – Scheda progettuale"*.

Ai fini della tutela delle pertinenze e dei contesti figurativi delle Ville Venete, sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP, valgono le seguenti prescrizioni:

- sono ammessi gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- sono possibili accorpamenti di volumi laddove comportino un miglioramento dell'impatto visivo e purché rispettosi della tipologia tipica del contesto;
- per la zona agricola, sono ammessi gli interventi ai sensi dell'art. 44 della L.R. 11/2004, con previsione di idonee forme per la mitigazione;
- non è ammessa l'apertura di nuove cave e miniere a cielo aperto e l'ampliamento di quelle esistenti e la movimentazione dei terreni se non in funzione agricola;

- è vietata la demolizione di immobili che risultano storicamente e funzionalmente collegati al contesto.

Art. 41- Coni visuali

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, artt. 13, 41

Rif. Cartografia: Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto:

Il P.A.T. individua i principali così visuali che segnalano l'esigenza di tutelare vedute di elevato valore ambientale e paesaggistico a partire da un punto di osservazione privilegiato o di immediata percezione da uno spazio pubblico (viabilità, percorsi ciclopedonali, ecc.).

Direttive:

Il P.I. recepisce ed integra le previsioni del P.A.T. dettando la normativa che disciplina specificatamente i singoli contesti interessati in relazione alle caratteristiche paesaggistiche ed ambientali salvaguardando gli elementi di tutela e rimuovendo gli elementi detrattori.

Prescrizioni e Vincoli:

Nell'ambito definito dal cono visuale sono vietati gli interventi:

- che alterano o impediscono la percezione degli elementi a cui il cono si riferisce;
- che alterano in maniera sostanziale la linea dell'orizzonte.

La tutela del cono visuale si estende fino alla prima quinta architettonico-edilizia o naturalistica a chiusura dello stesso.

Prima dell'approvazione del P.I., per i coni visuali individuati dal P.A.T. sono previste le seguenti disposizioni di tutela:

- è vietata l'interposizione di ostacoli (compresa la cartellonistica pubblicitaria) tra il punto di vista o i percorsi panoramici ed il quadro paesaggistico tutelato che ne alterino in modo significativo la percezione;

Fermo restando quanto disposto al punto precedente, la salvaguardia del quadro panoramico meritevole di tutela è assicurata mediante puntuale istruttoria e prescrizioni specifiche da parte del responsabile del procedimento, che verifichi il rispetto delle condizioni sopra indicate inerenti la localizzazione ed il dimensionamento delle opere consentite.

Art. 42- Centri Storici

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 40

Rif. Cartografia:

Tav. 2 Carta delle Invarianti

Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto:

Negli elaborati del P.A.T. sono individuati come Centri Storici gli agglomerati insediativi urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali. Costituiscono parte integrante di ciascun centro storico le aree in esso ricomprese o circostanti che, pur non avendo le caratteristiche di cui al paragrafo precedente, sono ad esse funzionalmente collegate in quanto interessate da analoghi modi d'uso.

Il P.A.T. individua il perimetro del centro storico di progetto.

Direttive:

Il P.I. stabilisce con maggior dettaglio il perimetro dei centri storici, sulla base di ricognizioni storiche e rilevamenti in sito, completandoli con le aree di pertinenza visiva o funzionale presenti ai margini degli stessi; il P.I., inoltre, precisa per ciascun centro storico la specifica disciplina, nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui al successivo art. 54, perseguendo gli obiettivi di conservazione e valorizzazione.

Il PAT recepisce la schedatura degli edifici del centro storico del PRG e demanda al P.I. l'integrazione e la modifica della stessa secondo i criteri elencati al paragrafo successivo, e l'individuazione degli edifici soggetti a demolizione parziale o totale in contrasto con gli obiettivi di tutela previsti dal presente articolo.

Nel rispetto degli obiettivi generali sopra richiamati, il P.I. promuoverà per i centri storici, le azioni volte a:

- a) tutelare e valorizzare tutti gli spazi verdi di pregio storico, favorendone una fruizione pubblica;
- b) attribuire idonei gradi di protezione agli edifici in relazione alla loro accertata storicità che consentano la definizione delle tipologie di intervento, in modo che le stesse siano coerenti con le tecniche edilizie tradizionali del luogo e limitare le zone di eventuale nuova edificazione;
- c) individuare ambiti da assoggettare al recupero o a studi particolareggiati del patrimonio edilizio esistente;
- d) individuare puntualmente il sedime delle nuove costruzioni;
- e) disciplinare le destinazioni d'uso e le modifiche planivolumetriche, in relazione alla compatibilità in via diretta con il bene oggetto di intervento e con il grado di protezione attribuito e in via indiretta con il contesto storico complessivo;
- f) individuare e tutelare le pubbliche piazze, via, strade e altresì spazi aperti di interesse storico-artistico;
- g) disciplinare la collocazione o l'affissione di cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e sulle aree sottoposte a tutela;

- h) individuare e tutelare le bellezze panoramiche ed i punti di vista accessibili al pubblico dai quali si vedano tali bellezze;
- i) favorire il parcheggio privato all'interno degli edifici, con limitata compromissione dei fronti storici;
- j) previo studio dei colori tradizionali e storici, definire i principali colori delle facciate dei fabbricati in armonia con quelli tradizionali.

Prescrizioni e Vincoli:

Sino all'approvazione del P.I. adeguato alle precedenti direttive, sugli immobili ricadenti negli ambiti di cui al presente articolo sono confermati gli interventi già previsti, fatta salva la possibilità di procedere a variazioni degli strumenti urbanistici attuativi.

Art. 43- Valori e tutele naturali – Rete Ecologica Locale

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, artt. 13, 41, 43

Rif. Cartografia: Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto:

Il P.A.T. individua i seguenti elementi della rete ecologica:

Area nucleo (Core area): trattasi dei nodi della rete, costituiti dai siti della Rete Natura 2000, ove sono presenti biotipi, habitat naturali e seminaturali, ecosistemi terrestri ed acquatici caratterizzati da un alto livello di biodiversità:

- Corso del Fiume Brenta, zona SIC e ZPS IT3260018 "Grave e zone umide della Brenta".

Area di connessione naturalistica (Buffer zone): trattasi di territori contigui alle aree nucleo, svolgono una funzione di protezione ecologica, limitando gli effetti dell'antropizzazione con una sorta di effetto filtro:

- Area cuscinetto lungo l'argine occidentale del Fiume Brenta.

Corridoio ecologico principale: aree in grado di svolgere necessarie funzioni di collegamento per alcune specie o gruppi di specie:

- Corridoio lungo il confine occidentale del Comune (Individuato dal P.T.C.P.).

Viene così individuato per il territorio comunale il quadro di connessioni ecosistemiche coerente con la programmazione regionale e provinciale, tale da costituire la rete ecologica locale da valorizzare e riconoscere in sede di formazione del P.I..

Direttive:

Il P.I. verifica e completa la ricognizione degli elementi delle rete prevedendo il miglioramento delle aree naturali e di rinaturalizzazione, attraverso iniziative di tutela e riqualificazione del paesaggio agrario e naturale, coinvolgendo i proprietari delle aree interessate, di concerto

anche con la Provincia interessata agli interventi sugli agroecosistemi e promuovendo la riconversione verso tecniche agricole a minore impatto ambientale. In particolare promuove i seguenti interventi negli agroecosistemi:

- riqualificazione dei corsi d'acqua;
- mantenimento di ambiti a prato polifita naturali o a prato-pascolo;
- formazione di siepi arboreo-arbustive nel territorio aperto;
- mantenimento di coltivazioni arboree tradizionali.

Nella progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione del territorio nell'ambito della rete ecologica, dovranno essere previste misure di mitigazione e di inserimento ambientale, anche con la realizzazione di neo-ecosistemi tenendo conto dei possibili effetti positivi di interventi compatibili con la struttura naturale del paesaggio.

La realizzazione di infrastrutture viarie che interferiscono con la rete, deve prevedere interventi che garantiscano la continuità della rete quali il posizionamento di vie di attraversamento per gli animali, l'interruzione delle recinzioni, ecc..

Nella progettazione del sistema del verde urbano si dovranno privilegiare azioni di collegamento funzionale con il sistema reticolare d'area, mediante opportuna progettazione che lo leghi ai corridoi ecologici, ai varchi, agli spazi aperti, alle aree agricole periurbane e ai "serbatoi di naturalità" (aree boscate, corsi d'acqua, ...).

Il P.I. predispone apposita disciplina, in conformità al P.T.R.C. ed al P.T.C.P., al fine di:

- potenziare la biodiversità vegetazionale e faunistica;
- individuare opere di mitigazione e compensazione ambientale;
- realizzare neo-ecosistemi;
- individuare corridoi ecologici fluviali;
- valorizzare elementi ecologicamente significativi.

Prescrizioni e Vincoli:

Non sono consentiti interventi che possano occludere o comunque limitare significativamente la permeabilità della rete ecologica.

Al fine di garantire l'efficacia della rete ecologica, le opere di nuova realizzazione, sia edilizia sia infrastrutturale, dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e compensazione in modo tale che, al termine di tutte le operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti accresciuta.

L'area nucleo e l'area di connessione naturalistica potranno essere meglio precisate in ragione della scala di maggior dettaglio del P.I.

CAPO V - IL TERRITORIO AGRICOLO

Art. 44- Ambito a prevalente destinazione agricola

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, artt. 13, 41, 43, 44, 45

Rif. Cartografia: Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto:

Il territorio agricolo è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato utilizzato sotto il profilo agro-produttivo e silvo-pastorale, dove sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal P.A.T. e dal P.I., esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza sia a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta Regionale ai sensi degli artt. 44, 45 e 50, comma 1, lettera d), punto n. 3 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., nonché eventuali interventi di riordino insediativo espressamente previsti dal P.A.T. al riguardo.

Il P.A.T. individua:

- i principali edifici con valore storico-ambientale;
- gli ambiti territoriali di tutela e le invarianti con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali; tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio;
- gli allevamenti zootecnici (tavola di Analisi agronomica d0404_Carta degli elementi produttivi strutturali).

Direttive:

L'Amministrazione comunale promuove, con la collaborazione delle associazioni di categoria, azioni preordinate a:

- incentivare metodi di produzione rispettosi degli ecosistemi agricoli e compatibili con il carattere del paesaggio, legati alle diverse vocazioni riscontrate (zootecnica, ecc.), attraverso la valorizzazione dei prodotti locali, con l'utilizzo anche delle misure previste dal Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Regione Veneto;
- orientare l'attività aziendale verso la produzione di servizi ambientali, anche in relazione alle potenzialità ricreative, sportive e culturali presenti;
- sostenere le iniziative e le pratiche colturali finalizzate al rimboschimento e, in generale, alla rinaturalizzazione delle aree dismesse dall'agricoltura.

Il P.I. promuove le seguenti azioni, orientate in generale al mantenimento e alla valorizzazione della varietà, ricchezza e riconoscibilità paesaggistico-ambientale e rurale che sono alla base della loro specificità:

- mantenimento delle alberature di valore ambientale, con possibilità di sostituire gli esemplari malati con specie analoghe o compatibili, tipiche del paesaggio rurale;

- mantenimento degli elementi vegetali singoli o raggruppati (boschetti marginali, alberature, piante arbustive, siepi, ecc.) di valore naturalistico e/o storico-ambientale, con possibilità di integrare la vegetazione esistente con specie autoctone in armonia con gli elementi paesaggistici esistenti;
- recupero e riqualificazione dei sentieri e delle strade aziendali, interpoderali e vicinali, anche se poco utilizzate, che potranno essere aperte all'uso pubblico, sulla base di apposita convenzione, ed essere utilizzate, oltre che per gli usi agricoli, anche per l'uso pedonale, ciclabile e per l'equitazione; in tale caso i percorsi devono essere sistemati con fondo stradale naturale;
- manutenzione delle sedi stradali esistenti;
- mantenimento della funzionalità dei fossi poderali, della rete scolante;
- promozione degli interventi che mantengono gli ordinamenti colturali diversificati, come elemento di pregio paesaggistico, e i caratteri tipologici degli insediamenti storici rurali.

Sono comunque consentite le opere necessarie per il soddisfacimento dei bisogni idropotabili e le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua.

Il P.I. ha facoltà di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti, per la realizzazione di:

- infrastrutture stradali o impianti tecnologici di interesse pubblico;
- interventi per la riqualificazione ambientale e paesaggistica (realizzazione di parchi agrari, boschi, eliminazione di elementi detrattori di qualità o fonte di effetti negativi sull'ambiente, creazione di fasce tampone e barriere di mitigazione per elementi ad impatto negativo sul contesto ambientale, ecc.);
- interventi per la fruizione turistico-ricreativa del territorio agricolo;
- trasferimento di allevamenti zootecnici o attività in zona impropria nei casi di contrasto con la funzione prevalente del sito o evidente incongruenza ambientale.

Il PAT fa proprie le direttive del PTCP in merito all'area ad elevata utilizzazione agricola. In sede di PI la pianificazione comunale dovrà essere allineata a quella provinciale e regionale, mediante puntuale perimetrazione e classificazione delle aree rurali, che saranno disciplinate in coerenza con le norme del PTCP e del PTRC, in considerazione delle analisi agronomiche del PAT, delle invarianti, della rete ecologica, nonché del sistema idraulico minore e della rete irrigua.

Prescrizioni e Vincoli:

Sino all'approvazione del P.I. esteso all'intero territorio agricolo, non sono consentiti i seguenti interventi:

- l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle poste al servizio dell'attività agricola, degli edifici esistenti, delle attività turistico-ricettive e/o della rete delle attrezzature e sistemazioni per la godibilità e fruibilità del territorio aperto;
- l'introduzione di specie vegetali suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose;
- l'uso fuori strada di mezzi motorizzati, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonché dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature;

Le recinzioni devono essere realizzate con tipologie ed uso di materiali tradizionali, devono consentire la deambulazione della fauna e non devono estendersi oltre la misura definita puntualmente dal PI.

Art. 45- Edifici e manufatti rurali esistenti

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 44

Rif. Cartografia: Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto:

Il PAT recepisce gli edifici e complessi di interesse storico-ambientale individuati dal P.R.G. vigente in zona agricola.

Questi edifici sono evidenziati nella Tavola 4 "Carta della Trasformabilità" non costituendo la schedatura invariante di qualsiasi natura.

Fatte salve le disposizioni date per gli immobili di valore culturale, nonché le disposizioni date per i singoli A.T.O., sugli edifici esistenti sono consentiti:

- gli interventi previsti dalla L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- gli interventi di riqualificazione ambientale e di riordino di cui alla presente normativa.

Direttive:

Il P.I. provvede all'individuazione degli edifici rurali presenti nel territorio agricolo stabilendo gli interventi necessari per il loro mantenimento e/o recupero mediante predisposizione di apposito "Prontuario per gli interventi edilizi nel territorio agricolo" che conterrà le disposizioni sui caratteri tipologici degli edifici distinti per categorie.

Il P.I., attraverso misure di incentivazione, favorisce interventi che promuovano l'utilizzo di risorse energetiche rinnovabili, soluzioni progettuali eco-compatibili e disposizioni di bioedilizia.

Prescrizioni e Vincoli:

Fino all'approvazione del P.I., adeguato alle presenti norme, per le aggregazioni rurali valgono le disposizioni del P.R.G. vigente e della legislazione vigente in materia.

Il PI provvede all'aggiornamento della schedatura esistente mediante integrazioni o cancellazioni e alla attribuzione del grado di intervento ammissibile di cui all'art. 54 delle presenti norme.

Art. 46- Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 44

Rif. Cartografia: Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto:

Il P.A.T. favorisce il riuso degli edifici ricadenti in zona agricola e non più funzionali alla conduzione del fondo al fine di preservare il territorio aperto demandando al P.I. l'individuazione di questi manufatti e le modalità per il loro riuso nel rispetto delle direttive che seguono.

Direttive:

Il P.I. predispone una schedatura puntuale delle strutture agricole produttive non più funzionali alla conduzione del fondo, adottando i seguenti criteri:

- verifica dell'attestazione, sottoscritta da proprietario e tecnico abilitato, della non funzionalità dell'annesso alla conduzione del fondo correlata dalla relazione agronomica;
- verifica della regolarità urbanistica alla data di adozione del PAT;
- verifica della disponibilità a sottoscrivere un vincolo di inedificabilità nei termini stabiliti dal PI.

La ricomposizione degli annessi agricoli non più funzionali è ammessa in qualsiasi zona territoriale omogenea definita dal PI, ad esclusione della zona agricola, nei termini stabiliti dal PI stesso anche in deroga agli indici di zona.

Cambio di destinazione d'uso e ricomposizione sono soggetti alle condizioni di cui all'art. 50 (perequazione urbanistica).

Il cambio di destinazione d'uso degli annessi in zona agricola sarà ammesso per destinazioni d'uso compatibili con la zona agricola con i limiti dimensionali stabiliti dal P.I. e dalle leggi sovraordinate.

In tutti i casi possono essere consentiti per questi edifici cambi di destinazione d'uso e utilizzazioni diverse da quelle agricole solo se gli immobili interessati:

- a) dispongono delle opere di urbanizzazione adeguate alle nuove utilizzazioni o viene provveduto alla loro realizzazione se mancanti;
- b) sono coerenti o vengono resi coerenti con i caratteri tradizionali dell'edilizia rurale e con l'ambiente, anche mediante modifica dei manufatti che per dimensione, forma, colore, ecc., contrastano con i caratteri ambientali dei luoghi.

Prescrizioni e Vincoli:

Non è consentito il cambio di destinazione d'uso di annessi agricoli non più funzionali alla conduzione del fondo in mancanza di apposita schedatura puntuale nel P.I. e nei limiti dimensionali stabiliti dalla normativa sovraordinata.

Art. 47- Indirizzi e criteri generali per l'edificabilità in zona agricola

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 44

Rif. Cartografia: Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto:

Nel territorio agricolo sono ammessi esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, o attività connesse o interventi di cui al precedente articolo, siano essi destinati alla residenza sia a strutture agricolo-produttive così come definite nell'Atto di Indirizzo di cui all'art. 50, comma 1, lettera d), punto 3 della L.R. n. 11/2004 "Edificabilità zone agricole" approvato con delibera di Giunta Regionale n. 3178/2004 e s.m.i. e ai sensi degli artt. 44 e 45 della L.R. 11/2004.

Le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti devono rispettare le seguenti disposizioni sui caratteri tipologici degli edifici, gli indirizzi per la riqualificazione ambientale delle aree scoperte, nonché le disposizioni specifiche date per gli A.T.O.

Caratteri tipologici degli edifici

Gli interventi edilizi devono essere progettati sulla base dei seguenti indirizzi:

- rispettare l'ambiente agricolo ed in particolare, i caratteri dell'edilizia tradizionale ricercando la coerenza con la tipologia, i materiali e i colori tipici delle preesistenze rurali del luogo;
- escludere le tipologie edilizie e le strutture estranee all'ambiente rurale;
- rispettare la morfologia del piano di campagna esistente evitando le deformazioni contrastanti con i caratteri del territorio;
- rispettare le visuali di interesse storico e ambientale;
- prevedere soluzioni progettuali che, per il linguaggio architettonico-formale, uso di materiali, finiture, colori, ecc., garantiscono un corretto inserimento nelle preesistenze del territorio rurale, verificabile con l'ausilio di simulazioni fotografiche.

Riqualificazione ambientale delle aree scoperte

Il PI può consentire o prescrivere la demolizione di edifici o parti di edifici allo scopo di favorire la riqualificazione ambientale o per motivi statici ed igienici; potrà essere ammessa la ricostruzione in loco del volume demolito o, in alternativa concesso un credito edilizio ai sensi dell'art. 51.

Direttive:

Il P.I. fissa l'entità del volume recuperabile rispetto a quello da demolire, le funzioni ammesse, nonché i criteri e le modalità operative definendone eventuali ambiti per il trasferimento di volumi eccedenti.

I progetti di intervento, in ogni caso, devono comprendere anche la sistemazione delle aree scoperte di pertinenza.

Art. 48- Allevamenti

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, D.G.R.V. n. 3178/2004

Rif. Cartografia: Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto:

Si richiama quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 3178/2004 (Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 11/2004) lettera d) – Edificabilità zone agricole, s.m.i..

In particolare, in coerenza con la legislazione citata, nell'ampliamento degli allevamenti zootecnico-intensivi e nell'attivazione o ampliamento degli allevamenti agricolo-produttivi che superano il carico zootecnico da essa stabilito, vanno rispettate le distanze minime reciproche fissate:

- dai limiti delle zone agricole;
- dai confini di proprietà;
- dalle abitazioni non aziendali (residenze civili sparse e concentrate).

Direttive:

Il P.I. individua:

- le fasce di rispetto degli allevamenti zootecnici intensivi esistenti e aggiorna, qualora ritenuto opportuno, il censimento sulla base di un'indagine e schedatura puntuale con distinzione delle tipologie di allevamento, secondo quanto dettato dalla normativa vigente;
- gli edifici soggetti a demolizione in seguito alla dismissione di allevamenti zootecnici disciplinando il procedimento e le modalità di attribuzione del credito edilizio.

Il P.I. può individuare nuove situazioni di incompatibilità tra allevamenti e insediamenti residenziali esistenti, laddove non sussistono le distanze minime reciproche, fissate dalla legge, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali.

Per tali allevamenti il P.I.:

- indica accordi e convenzioni con i proprietari degli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l'adozione delle "migliori tecniche disponibili", al fine di migliorare l'inserimento nel territorio degli

allevamenti zootecnici e ridurre l'impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, in base a quanto previsto dalle normative vigenti;

- disciplina, previo accordo con i titolari, i criteri e le modalità dell'eventuale trasferimento, indica gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.

Prescrizioni e Vincoli:

Valgono le disposizioni del Piano di tutela delle acque e, per quanto attiene gli allevamenti zootecnici e la gestione dei relativi reflui, le disposizioni attuative alla Direttiva 91/676/CEE e D.M. 7 aprile 2006, recepite dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 2495/2006; D.G.R. n. 2439/2007; D.G.R. n. 2217/2008 e s.m.i..

CAPO VI - INDIRIZZI E CRITERI GENERALI

Art. 49- Indirizzi e criteri per gli interventi di compatibilità idraulica

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 13 e Allegato A DGR 2948 del 6 ottobre 2009

Rif. Cartografia: d0501_Relazione di Compatibilità Idraulica

Direttive:

In ragione della necessità di adeguare gli interventi al principio dell'invarianza idraulica si richiamano gli indirizzi per mitigare l'impatto idraulico nel processo di trasformazione urbana.

In mancanza di uno studio più rigoroso, deve essere compensata la riduzione dei volumi di invaso conseguenti all'urbanizzazione in modo da limitare le portate scaricate nella rete idraulica superficiale in ottemperanza a quanto riportato nella tabella 10 della Relazione di Valutazione di Compatibilità Idraulica.

I volumi di invaso compensativi potranno essere ottenuti sovradimensionando le condotte per le acque meteoriche, realizzando nuovi fossati o zone a temporanea sommersione (bacini di laminazione). Al fine di garantire il massimo riempimento degli invasi realizzati, a valle degli stessi, prima dell'immissione nei canali consortili, dovrà essere posto un pozzetto a portata controllata che coincida con quanto autorizzato dal competente consorzio di bonifica.

I progetti dovranno contenere la stima delle portate massime scaricabili e definiti gli accorgimenti tecnici per evitarne superamento in caso di eventi estremi.

Ove sia tecnicamente possibile, l'invarianza idraulica potrà essere garantita mediante sistemi di "infiltrazione facilitata" raggiungendo lo strato di terreno drenante attraverso la predisposizione di uno dei seguenti sistemi:

- pavimentazioni permeabili;
- bacini di infiltrazione;
- pozzi perdenti areati laddove ammissibili;
- sistemi di sub-irrigazione.

Questi sistemi necessitano di una manutenzione continuativa della quale dovranno farsi carico i titolari della trasformazione.

In sede di PI sulla scorta della puntuale localizzazione delle potenziali trasformazioni urbanistiche lo studio di Compatibilità Idraulica avrà lo sviluppo necessario ad individuare le idonee misure compensative per mantenere l'invarianza idraulica.

La sua definizione sarà a livello preliminare, studio di fattibilità.

La progettazione definitiva delle opere compensative, con indicazioni di dettaglio esecutivo, sarà sviluppata nell'ambito dei piani urbanistici attuativi o degli interventi edilizi laddove ne

ricorrano i presupposti dimensionali previsti dall'allegato A della DGR 2948 del 6 ottobre 2009, ovvero laddove l'intervento avvenga su superfici di estensione superiore a 0,1 ha.

Prescrizioni e Vincoli:

Il PI dovrà contenere una specifica valutazione di compatibilità idraulica e idrogeologica con i livelli di dettaglio rapportati all'importanza dimensionale degli interventi di trasformazione urbana previsti e alle prescrizioni contenute nell'allegato A della DGR 2984 del 6 ottobre 2009. Nella valutazione di compatibilità saranno contenute le prescrizioni demandate agli interventi edilizi o urbanistici attuativi in merito alla necessità che gli stessi siano accompagnati da una VCI (Valutazione di Compatibilità Idraulica) specifica per l'intervento contenente tra l'altro l'indicazione dei tiranti idrici afferenti all'area di intervento ed i calcoli specifici che dimostrino l'invarianza idraulica.

Le trasformazioni previste dal Piano possono interessare le reti di distribuzione irrigua esistenti, previo nulla osta dell'Ente gestore.

Gli eventuali interventi necessari ad escludere interferenze dovranno essere a carico di chi effettua la trasformazione.

Nel caso in cui non si verifichi un'interferenza diretta, ad esempio in presenza di una condotta pluvirrigua interrata, è necessario garantire una fascia di rispetto e di libero accesso all'Ente gestore, con larghezza 3 m, 1,5 metri per lato, centrata sull'asse della condotta stessa, al fine di consentire l'accesso dei mezzi e del personale in funzione delle operazioni di manutenzione.

Ai sensi del parere del Consorzio di Bonifica Brenta n. 346 del 15/01/2014 e del parere del Genio Civile n. 33216 del 24/01/2014 si prescrive quanto segue:

- Il Piano degli Interventi (PI) comunale dovrà sempre adeguarsi ai contenuti della DGRV n. 2948/2009, a tutte le norme e indicazioni di settore (PAI, circolari, DGR, ecc...) e alle eventuali modifiche che ne seguiranno, senza che ciò comporti una variante al PAT;
- Per le future pratiche urbanistiche che comportino una impermeabilizzazione superiore ai 0,1 ettari è fatto obbligo di elaborare uno studio sulla compatibilità idraulica. Nel medesimo andranno richiamati i contenuti dei pareri sopraccitati. Per ogni altro intervento sarà sufficiente adottare buoni criteri costruttivi per ridurre le aree impermeabili o per migliorarne la capacità drenante;
- Per il prossimo PI dovranno essere prodotte apposite schede puntuali distinte per area soggetta a trasformazione urbanistica con la localizzazione della medesima, l'evidenziazione della situazione "idraulica locale" (fragilità, indicazione del volume minimo con cui va garantita l'invarianza idraulica con riferimento ai diversi tempi di ritorno previsti dalla delibera in argomento, presenza di fognature o corsi d'acqua, di

falde, valore di k del terreno, ecc...) nelle quali dovranno venire indicate le possibili opere di mitigazione idraulica da adottare e del corpo recettore delle acque raccolte dalle medesime;

- Le superfici destinate alle opere di mitigazione idraulica dovranno essere vincolate di modo che ne sia stabilita l'inedificabilità assoluta e l'obbligo di conservare inalterata la loro destinazione nel tempo (ad es. con atto notarile o con apposito vincolo/indicazione comunale);
- Ogni opera di mitigazione dovrà essere opportunamente mantenuta di modo che nel tempo non riduca la propria efficacia nei confronti dell'assorbimento delle piogge;
- Si dovrà assicurare la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle delle strade di nuova realizzazione, mediante la realizzazione di scoline laterali e opportuni manufatti di attraversamento. In generale si dovrà evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante, per evitare zone di ristagno.

Art. 50- Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 35

Contenuto:

Il P.A.T. stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione della perequazione urbanistica perseguendo l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 11/2004.

Direttive:

Il PI per garantire il migliore livello di prestazione dei servizi provvede a valutare il loro standard qualitativo e subordina gli interventi edilizi di trasformazione del territorio all'adeguamento dei servizi allo standard di qualità stabilito.

Il PI definisce il contesto territoriale di riferimento sul quale estendere l'influenza di ogni singola dotazione territoriale e gli interventi compresi in questo ambito di riferimento sono subordinati all'adeguamento "pro quota" dei servizi.

Il PI determina nella misura compresa tra il 20% e il 50%, eventualmente modificabile, la quota parte del vantaggio economico generato dalla trasformazione urbanistica ammessa da destinarsi all'adeguamento dei servizi allo standard di qualità stabilito.

Il contributo perequativo potrà avvenire, sulla base di apposita convenzione, mediante:

- la cessione al Comune di aree per la realizzazione dei servizi pubblici o attrezzature di interesse generale,
- la realizzazione diretta delle opere inserite nel programma delle opere pubbliche,

- la corresponsione di un contributo per la realizzazione delle opere inserite nel programma delle opere pubbliche.

Art. 51- Indirizzi e criteri per l'applicazione del credito edilizio

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 36

Contenuto:

L'istituto del credito edilizio è finalizzato alla realizzazione degli obiettivi di ripristino e riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio e al riordino delle zone agricole, mediante la demolizione di opere incongrue, l'eliminazione degli elementi di degrado o la realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana.

Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma 3, art. 36 della L.R. 11/2004, liberamente commerciabile o utilizzabile con le modalità e negli ambiti definiti dal Piano degli Interventi.

Direttive:

Il P.A.T., ai sensi dell'art. 36 della L.R. 11/2004, individua gli immobili incongrui, art. 32, a cui rendere eventualmente applicabile il credito edilizio.

Il P.I. aggiorna, per limitati interventi di rilevanza non strategica, l'individuazione degli immobili incongrui e classifica, in qualsiasi ambito territoriale, gli edifici la cui trasformazione è funzionale al miglioramento della qualità urbana ed ambientale, attribuendo agli stessi un credito edilizio.

Il P.I., ai sensi dell'art. 36 della L.R. 11/2004, determina le modalità di utilizzo del credito edilizio, sia negli interventi edilizi diretti (demolizione con o senza ricostruzione, ampliamento degli edifici esistenti e nuove costruzioni), sia negli interventi di trasformazione edilizia soggetti a strumento urbanistico attuativo., sulla base delle prescrizioni di cui ai successivi commi.

Il P.I. individua gli ambiti in cui è consentito l'utilizzo dei crediti anche mediante la determinazione di un doppio indice di edificabilità nelle diverse ZTO, il minore dei quali superabile solo attraverso l'utilizzo del volume denominato "credito edilizio".

Il P.I. determina l'entità del credito edilizio da attribuire agli immobili da demolire, secondo criteri oggettivi che valutino l'effettivo vantaggio per la riqualificazione del territorio, partendo dal volume edilizio rilevato in fatto, e secondo parametri estimativi, che tengano conto della tipologia e destinazione d'uso dell'immobile, della microzona catastale di appartenenza, della vetustà, dello stato di conservazione e dei costi di demolizione.

In particolare per ciò che attiene il riconoscimento di crediti edilizi per la demolizione di edifici specialistici ad uso di allevamento, il P.I. individua una proporzionalità tra volume esistente da demolire e volume riconosciuto come credito edilizio, decrescente in funzione dell'ampiezza del volume esistente.

Prescrizioni e Vincoli:

Salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente, le opere realizzate in violazione delle norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ovvero realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, non possono dar luogo al riconoscimento del credito edilizio.

In sede di P.I. dovrà essere predisposto il registro dove annotare i crediti edilizi.

Art. 52- Indirizzi e criteri per l'applicazione della compensazione urbanistica

Rif. Legislativo: *L.R. 11/2004, art. 37*

Contenuto:

Il P.A.T. recepisce i dettati di cui all'art. 37 della L.R. n. 11/2004 per l'applicazione della compensazione urbanistica con lo scopo di permettere ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui al precedente articolo in alternativa all'indennizzo, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione dell'area oggetto di vincolo.

Direttive:

Il P.I. per conseguire gli obiettivi di cui al comma precedente, disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare individuando gli ambiti in cui è consentito l'utilizzo dei crediti edilizi derivanti dalla compensazione urbanistica e prevedendo a tal fine, per favorirne la commerciabilità, l'attribuzione alle varie zone omogenee di indici di edificabilità differenziati, il maggiore dei quali raggiungibile solo mediante l'impiego del credito.

Il P.I. potrà individuare aree particolarmente delicate da assoggettare a vincolo di inedificabilità e potrà prevedere, qualora posseggano una potenzialità edificatoria, la concessione di un credito edilizio spendibile secondo quanto previsto dal precedente articolo.

L'Amministrazione Comunale, all'approvazione del progetto preliminare di un'opera pubblica ed al suo conseguente inserimento nell'elenco annuale delle opere pubbliche può, in luogo della procedura espropriativa, acquisire dall'espropriando il preventivo consenso alla compensazione urbanistica, basata sull'equivalenza economica tra l'indennità di esproprio ed il valore della corrispondente capacità edificatoria da utilizzare in altra sede appropriata, rimessa alle scelte del P.I., secondo i criteri e le modalità di applicazione e di attuazione del credito edilizio di cui al precedente articolo.

Art. 53- Accordi pubblico/privati

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 6

Contenuto:

Il Comune, nei limiti delle competenze di cui alla L.R. 11/04, può concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.

Questi accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni dal contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti di terzi.

Gli interventi da attuarsi mediante accordi tra soggetti pubblici e privati sono definiti in sede di P.I., sulla base di proposte presentate da uno dei soggetti coinvolti, nel rispetto degli obiettivi del P.A.T..

L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione.

L'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato. In carenza di recepimento e/o approvazione l'accordo perde efficacia senza che ciò possa costituire titolo o motivo di rivalsa nei confronti del Comune.

Come per la Perequazione Urbanistica, anche per gli Accordi Pubblico/Privato è affermata la natura "strumentale" dell'istituto, finalizzata a garantire la condivisione e la concreta attuabilità di alcune scelte operate dallo strumento di pianificazione urbanistica o territoriale, e non a determinarne in maniera compiuta e definitiva i contenuti.

L'utilizzo degli Accordi Pubblico/Privato va inteso come apporto "partecipativo" da parte dei privati alla definizione delle scelte urbanistiche, e come tale non può modificare la natura dei possibili strumenti cui gli Accordi Pubblico/Privato accedono.

Gli Accordi Pubblico/Privato assunti in sede di P.A.T. non potranno che avere forme e contenuti di natura strategico strutturale, e solo sotto tali aspetti vengono valutati e approvati dall'Ente deputato.

Direttive:

Nelle zone oggetto di Accordo Pubblico/Privato gli interventi edificatori si realizzeranno attraverso la predisposizione di P.U.A., di cui all'art. 19 della L.R. 11/04 e s.m.i., finalizzati alla definizione dell'organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica del programma, assumendo – in considerazione della complessità degli interventi previsti – prioritariamente i contenuti e l'efficacia del P.U.A., fatto salvo quanto diversamente stabilito dal P.I. per interventi di carattere minore.

Art. 54- Indirizzi e criteri per la tutela e la valorizzazione degli edifici ricadenti in contesti storici o comunque aventi interesse storico-culturale

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 40

Rif. Cartografia:

Tav. 2 Carta delle Invarianti

Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto:

Il P.A.T. riconosce gli edifici di tutela al fine di garantirne un'adeguata valorizzazione e riqualificazione.

L'individuazione di tali manufatti e le modalità di tutela e valorizzazione sono precisate dal P.I. nel rispetto delle direttive che seguono.

Direttive:

Il P.I. deve condurre un'attenta ricognizione sia sui fabbricati già schedati, anche se non individuati dal P.A.T., come beni ambientali nei previgenti Piani, sia sugli edifici che presentino caratteristiche meritevoli di conservazione in quanto testimonianza dell'originario sistema insediativo o perché espressione di particolare qualità architettonica.

A ciascun fabbricato, o sua porzione, così individuato sarà assegnato un grado di intervento in relazione ai valori storici, architettonici, ambientali, culturali e di qualità architettonica.

Il P.A.T. determina i seguenti gradi di intervento:

Grado 1 – Edifici storico ambientali notevoli di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i.

Riguarda gli edifici e i manufatti di riconosciuto valore storico, architettonico e ambientale, gli edifici monumentali, le chiese e i complessi religiosi, gli edifici che costituiscono elementi fondativi e di identificazione del centro urbano e del suo territorio.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità ed in conformità alle procedure normativamente previste:

- restauro e ripristino dei paramenti esterni e qualora risultino di documentato valore culturale e architettonico, degli ambienti interni;
- conservazione e ripristino dei caratteri distributivi dell'edificio nelle parti di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e dimensione dei locali nelle altre parti;
- consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto. Nell'intervento dovranno essere prioritariamente riutilizzati gli

elementi originari e solo in caso di impossibilità si potrà ricorrere a materiali analoghi e compatibili;

- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora riconoscibili.

Grado 2 – Edifici storici di notevole interesse storico, paesaggistico ed ambientale di cui all'art. 136 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i.

Riguarda edifici e manufatti di pregio architettonico, aventi elementi di particolare qualità (aspetto compositivo, elementi decorativi), di valore ambientale, culturale, tipologico e documentario, integri o con possibilità di recuperare i caratteri originali mediante limitati interventi edilizi.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità ed in conformità alle procedure normativamente previste:

- restauro e ripristino dei paramenti esterni e qualora risultino di documentato valore culturale degli ambienti interni, sono consentiti anche interventi di ricomposizione o riproposizione filologica dei prospetti modificati nel tempo, purché le modifiche e le nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell'edificio;
- conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore;
- consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto. Nell'intervento dovranno essere prioritariamente riutilizzati gli elementi di pregio originari;
- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità, garantendo comunque l'altezza netta minima dei locali prevista dalle norme sanitarie;
- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora riconoscibili.

Grado 3 – Edifici di interesse ambientale e paesaggistico

Riguarda gli edifici e i manufatti con qualità proprie non rilevanti ma che presentano, verso lo spazio pubblico o l'ambiente circostante, un valore storico-documentale legato alla tradizione e alla cultura locale e di immagine ambientale, edifici lungo le strade di borgo, edifici dei nuclei storici extraurbani.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei paramenti esterni e qualora risultino di documentato valore culturale degli ambienti interni, sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo purché le modifiche e le eventuali nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell'edificio;
- conservazione dei principali caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore;
- consolidamento delle strutture portanti principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità di adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite dai regolamenti vigenti modificando la quota di imposta dei solai, senza modificare le quote delle finestre, della linea di gronda e del colmo del tetto;
- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità, garantendo comunque l'altezza netta minima dei locali prevista dalle norme sanitarie;
- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora riconoscibili;
- è consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.

Grado 4 – Edifici che ancorché di architettura povera, risultano essere caratteristici della cultura locale

Riguarda gli edifici e i manufatti che mantengono sostanzialmente inalterati rispetto all'impianto originario, l'aspetto esteriore ed i caratteri morfologici e tipologici ai quali si riconosce un valore storico documentale legato alla tradizione e alla cultura locale e di immagine ambientale, edifici rurali, e con valori di unitarietà architettonica e di impianto urbano di matrice rurale.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- ripristino dei paramenti esterni, sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo purché le modifiche e le eventuali nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell'edificio anche in relazione al contesto edificato o ambientale;
- possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali;
- consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità di adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite dai regolamenti vigenti modificando la quota di imposta dei solai, senza modificare le quote delle finestre, della linea di gronda e del colmo del tetto;

- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità, garantendo comunque l'altezza netta minima dei locali prevista dalle norme sanitarie;
- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- eventuali tamponature delle parti aperte (fienili, e simili) dovranno essere effettuate con tecniche che consentano la leggibilità dell'organismo edilizio originario anche dopo l'intervento, ricorrendo ad esempio all'uso di materiali leggeri quali legno o vetro;
- sopraelevazione dell'edificio e modifica alla forometria qualora sia dettagliatamente previsto nelle indicazioni puntuali della scheda di rilievo;
- è consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.

Grado 5 – Edifici di epoca recente o che hanno subito interventi di trasformazione che non rendono più riconoscibile l'impianto originario

Riguarda gli edifici e i manufatti di epoca recente o che hanno subito interventi di trasformazione che non rendono più riconoscibile l'impianto originario che dovranno essere ricondotti a forme tipologiche più congruenti con il carattere storico del contesto.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- ristrutturazione edilizia totale con ridefinizione dell'impianto planivolumetrico;
- sostituzione edilizia anche con accorpamento di volumi pertinenziali legittimi finalizzato a ridare unitarietà agli originali spazi liberi;
- demolizione senza ricostruzione per i manufatti in contrasto con l'ambiente.

Il P.I., previa ricognizione degli interventi già previsti, uniforma le categorie di tutela previgenti ai gradi di intervento sopra descritti prevedendo, qualora ritenuto opportuno, un ulteriore grado di intervento con la relativa normativa di riferimento per edifici precari o in contrasto con l'ambiente o in difformità ai parametri edificatori della zona di appartenenza per cui si richieda la demolizione senza ricostruzione con attribuzione di credito edilizio, ovvero demolizione e ricostruzione nel rispetto dei parametri edificatori.

Destinazioni d'uso dei fabbricati assoggettati a grado di intervento

Per i fabbricati assoggettati a gradi di intervento non ricadenti in zona agricola le destinazioni d'uso ammesse sono quelle proprie di ciascuna zona territoriale omogenea definita dal P.I. purché compatibili con l'esigenza primaria di tutelare il manufatto coerentemente al grado assegnato. Per i fabbricati assoggettati a gradi di intervento ricadenti in zona agricola, salvo diversa indicazione del P.I., il recupero ai fini residenziali è sempre ammesso, coi limiti dimensionali stabiliti dal P.I. e dalla normativa sovraordinata, ritenendo prioritario per

l'interesse pubblico la conservazione del manufatto piuttosto che la conferma dell'originaria destinazione d'uso; nel caso di riconversione degli annessi rustici non più funzionali, viene vietata la possibilità di costruire nuovi annessi rustici nel fondo di pertinenza del fabbricato oggetto di trasformazione e nel fondo di riferimento, fatte salve le prerogative di cui agli artt. 44 e 45 della L.R. 11/04 e s.m.i. riferite al complesso dei fabbricati aziendali.

Per i fabbricati con grado di intervento da 1 a 4, al fine di promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente, è ammesso il cambio di destinazione d'uso in funzione turistico, ricettiva e alberghiera. Queste trasformazioni non incidono sulla disponibilità turistica definita nel dimensionamento.

Prescrizioni e Vincoli:

In applicazione a quanto previsto dall'art. 40, comma 3, lett. c) della L.R. 11/04, gli edifici oggetto di tutela individuati come invarianti nel P.A.T., possono essere assoggettati dal P.I. a grado di intervento 1 o 2.

Prima dell'approvazione del P.I. sono confermate le vigenti tipologie di intervento.

Art. 55- Indirizzi e criteri per la procedura dello sportello unico

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, artt. 14 e 15, L.R. 55/2012, D.P.R. 160/2010, L. 241/1990, D.G.R.V. n. 832 del 15/03/2010

Contenuto:

Non costituiscono variante al PI e sono soggetti al procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010 gli interventi di cui all'art. 2 della L.R. n. 55/2012.

Per i progetti che comportino modificazioni al P.I., allorché la richiesta sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, o si verifichino i casi previsti dalla L.R. n. 11/2004 e da eventuali modifiche (spostamento di una attività, ecc.) l'Amministrazione Comunale può, motivatamente, procedere con le procedure previste dall'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010 e dall'art. 3 della L.R. n. 55/2012.

Direttive:

Il P.I. individua e disciplina le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento che preveda un congruo credito edilizio o compensazione in ragione della demolizione dell'attività produttiva fuori zona.

Il PAT acquisisce la schedatura del PRG vigente in merito alle attività produttive in zona impropria.

Il PI procede all'aggiornamento di questa schedatura definendo gli interventi ammissibili, sempre contenuti nei limiti dimensionali che non configurano variante al PAT.

Art. 56- Indirizzi e criteri per la localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture ad esse assimilate

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, L.R. 50/2012

Rif. Cartografia: Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto:

La localizzazione delle nuove grandi strutture di vendita può avvenire esclusivamente nell'ambito della riqualificazione e riconversione di aree, art. 31 delle presenti norme tecniche ed art. 71 delle Norme del PTCP, ben connesse alla viabilità di primo livello, nelle quali sussista un'adeguata dotazione di infrastrutture e servizi esistenti, al fine di assicurare una maggiore sostenibilità degli insediamenti nel territorio, nel rispetto dei dettami della L.R. 50/2012.

Direttive:

Il P.A.T. non prevede la puntuale localizzazione di grandi strutture di vendita, il P.I. dovrà, comunque, verificare la compatibilità della localizzazione negli ambiti di riqualificazione e riconversione nel rispetto dei criteri stabiliti dagli artt. 71 e 77 delle Norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale del dimensionamento del P.A.T., nel rispetto della normativa regionale di settore.

Art. 57- Indirizzi e criteri per la sostenibilità in edilizia

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 13

Contenuto:

Coerentemente con gli obiettivi generali del P.A.T. di incentivazione alla realizzazione di edilizia con contenuti di risparmio energetico e sostenibilità ambientale, perseguendo, inoltre, il principio della qualità architettonica, il P.I. indica le misure per migliorare la qualità dell'abitare oltre a quelle per migliorare il rendimento energetico degli edifici.

Direttive:

Il P.I. incentiva l'edilizia di qualità ecosostenibile ricorrendo anche all'istituto del credito edilizio, prevedendo premi in termini volumetrici ed economici, fermo restando la possibilità da parte dell'Amministrazione Comunale dell'uso del convenzionamento e di procedure di evidenza pubblica:

- privilegiando gli insediamenti a basso grado di impatto con i vincoli, le invarianti e le tutele previste dal P.A.T., e prevedendo l'adozione di idonee misure mitigative e/o compensative;
- privilegiando gli insediamenti a basso grado di impatto ambientale e paesaggistico, che utilizzino materiali biocompatibili, ed impieghino fonti di energia rinnovabile e tecnologie per il risparmio energetico.

Per il riconoscimento degli incentivi il P.I. prevede obiettivi misurabili, standard oggettivi e predeterminati, controlli efficaci per la verifica degli impegni assunti dai soggetti attuatori e clausole penali per inadempimento, che annullino i profitti derivati dagli incentivi concessi, fatte salve le sanzioni di legge.

Prescrizioni e Vincoli:

La formazione dei crediti edilizi e le altre forme incentivanti di cui al presente articolo, vengono accreditate successivamente all'approvazione dello specifico regolamento.

Art. 58- Prevenzione inquinamento luminoso

Ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 17/2009, si intende per inquinamento luminoso *“ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell'orizzonte”*.

Il PAT recepisce e fa proprie le “Direttive relative alla tutela dalle emissioni luminose” di cui all'art. 27, comma 2 delle Norme del PTCP, *“Fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 17 del 07.08.2009, i Comuni, nei propri strumenti urbanistici, verificano che per nuovi impianti le tipologie, le densità e la potenza delle illuminazioni esterne ammesse siano tali da limitare il disturbo per fauna selvatica e per la vegetazione”*.

Direttive:

Si richiama il rispetto della legislazione vigente in materia, in particolare quanto previsto dalla L.R. n. 17/2009 *Norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici*, ai seguenti articoli:

- art. 5 - Compiti dei Comuni

“1. I Comuni:

a) entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si dotano del Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL);

b) adeguano i regolamenti edilizi alle disposizioni della presente legge;

- art. 8 - Disposizioni in materia di osservatori astronomici

“1. La presente legge tutela gli osservatori astronomici professionali che svolgono attività di ricerca scientifica di cui all'allegato A, gli osservatori astronomici non professionali ed i siti di osservazione che svolgono attività di rilevanza culturale, scientifica e popolare d'interesse regionale e/o provinciale di cui all'allegato B. ...”

Il P.I. procede ad uno studio ed alla stesura di una norma specifica per la tutela dall'inquinamento luminoso dell'attività dell'Osservatorio comunale “G.Toaldo”, Gruppo Astrofili Monte Grappa di via Nodari, inserito nell'elenco degli osservatori astronomici non professionali ed i siti di osservazione di cui all'allegato B della L.R. n. 17/2009.

Art. 59- Prevenzione inquinamento da gas radon

Rif. Legislativo: D.Lgs. 241/2000; Raccomandazioni CEC 90/143; DGR 79/2002

La Regione Veneto con DGR n. 79 del 18.01.2002 ha definito il livello di riferimento per l'esposizione al radon, sia per le nuove abitazioni che per quelle esistenti, fornendo indicazioni per l'esecuzione di misurazioni.

Al fine di prevenire e limitare l'inquinamento da radon, in sede di attuazione del PAT dovranno essere previsti interventi di monitoraggio per gli edifici pubblici, nonché individuate normative specifiche in relazione alle tecniche costruttive cautelari obbligatorie per i nuovi edifici, da estendersi anche agli interventi di ristrutturazione e manutenzione.

Art. 60- Mitigazioni e compensazioni ambientali

Considerando i risultati della valutazione ambientale relativa alle aree strategiche di intervento, agli ambiti di espansione e al sistema infrastrutturale ed i possibili effetti ambientali generabili dal perseguimento della strategia complessiva del PAT, si descrivono di seguito i possibili interventi aventi la funzione di mitigare e/o compensare i probabili effetti sull'ambiente naturale/ecosistemico e antropico.

Le misure di mitigazione sono considerate come l'insieme di opere capaci di migliorare lo stato dell'ambiente dopo la realizzazione dell'intervento. Tra i principi intrinseci, relativi alla scelta delle opere mitigative più opportune, figurano la necessità di garantire la funzionalità degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica, la conservazione delle biocenosi autoctone e la tutela dell'integrità paesaggio agrario. Per consentire il perseguimento della qualità visiva e paesaggistica, la scelta delle misure si è ispirata ed è stata integrata dalla considerazione delle identità dei luoghi, sia con riferimento ai paesaggi preesistenti e attuali sia con riferimento alle caratteristiche progettuali ed alla tipologia degli interventi proposti dal Piano. Inoltre, le misure individuate tutelano ed evidenziano le diverse identità dell'area, tutelano le riserve genetiche e cercano di conservare un tessuto naturalistico diffuso con relativa funzionalità ecosistemica, sono ispirate dal voler integrare i valori naturali e quelli storici e tradizionali.

Nella tabella seguente si elencano, per ciascuna tematica ambientale ed in relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale, le opportune misure di mitigazione individuate per ridurre gli impatti negativi sull'ambiente conseguenti le scelte del Piano, indicando puntualmente le aree interessate, la normativa di riferimento e le relative competenze.

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
NORME TECNICHE

ARIA

Obiettivo: Contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera

Sistema	Misure di mitigazione	ATO interessati	Riferimento normativo e competenze
Sistema residenziale e servizi	Le previsioni del PAT relative alla mobilità lenta, consentono di rafforzare il sistema di mobilità interna al comune, mettendo in rete gli ambiti di interesse ambientale e naturalistico. Maggiore attenzione verrà rivolta alla qualità del costruire, attraverso una valutazione più rigorosa delle opere edilizie pubbliche e private, per quanto concerne l'inserimento ambientale, l'impatto idrogeologico, l'uso di materiali innovativi ed il rispetto del verde esistente. Il PAT, con l'obiettivo della tutela e riqualificazione ambientale, favorirà la realizzazione di interventi edilizi che riducano al minimo i consumi energetici e che, usando tecnologie ecocompatibili, favoriscano lo sviluppo sostenibile.	Intero territorio	Artt. 37, 57 Competenza: Provincia, Comune
Sistema turistico	La realizzazione di servizi e attrezzature funzionali all'attività turistico-ricreativa dovranno essere realizzati nel rispetto della qualità ambientale e storico-architettonica dei luoghi, in particolare dovranno essere minimizzati i possibili impatti sulla qualità delle componenti ambientali derivanti dal flusso turistico.	Intero territorio	Artt. 29, 34 Competenza: Provincia, Comune, soggetti privati gestori di attrezzature e strutture turistico-ricettive

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
NORME TECNICHE

ACQUA

Obiettivi: Tutela e riqualificazione della rete idrografica principale e minore; tutela delle risorse idropotabili e promozione del risparmio idrico; salvaguardia dell'area SIC e ZPS che ricadono nel territorio comunale

Sistema	Misure di mitigazione e/o di compensazione	ATO interessati	Riferimento normativo e competenze
Sistema residenziale e servizi	Tutti gli interventi insediativi previsti dal PAT dovranno essere preceduti o affiancati dalla realizzazione del collettamento alla rete fognaria per convogliare gli scarichi delle acque reflue nel sistema fognario. Dovranno essere definiti gli interventi di manutenzione della rete fognaria esistente e della rete di scolo. Tutte le misure di mitigazione dovranno essere concordate con l'ente gestore del servizio idrico integrato, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle acque. Adozione di tecnologie rivolte al risparmio idrico, recupero delle acque piovane e contabilizzazione dell'acqua potabile. Per quanto concerne la tutela delle aree SIC e ZPS, si rimanda a quanto emerso nella Valutazione di Incidenza Ambientale.	Intero territorio	Artt. 27, 29, 33, 35 Competenze: Comune, Autorità di Bacino
Sistema turistico	Per le strutture destinate alla fruizione turistico-ricreativa e i servizi e le attrezzature di interesse comune, si prevede l'adozione di tecnologie rivolte al risparmio idrico, recupero delle acque piovane e contabilizzazione dell'acqua potabile. Per quanto concerne la tutela delle aree SIC e ZPS, si rimanda a quanto emerso nella Valutazione di Incidenza Ambientale.	Intero territorio	Artt. 29, 34, 37 Competenze: Comune, Autorità di Bacino, soggetti privati gestori di attrezzature e strutture turistico-ricettive

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
NORME TECNICHE

SUOLO E SOTTOSUOLO

Obiettivo: Prevenzione e messa in sicurezza dai rischi idrogeologici

Sistema	Misure di mitigazione e/o di compensazione	ATO interessati	Riferimento normativo e competenze
Sistema residenziale e servizi	Per garantire una corretta gestione del territorio, volta alla salvaguardia del patrimonio ambientale, alla sicurezza del territorio e alla tutela delle opere edilizie e infrastrutturali, il PAT dispone che in relazione del grado di idoneità dell'area interessata dall'intervento saranno necessari indagini geognostiche ed idrogeologiche finalizzate a verificare l'idoneità del suolo all'edificazione. In ogni caso, anche per le aree a compatibilità geologica idonea in cui ricadono gli ambiti di trasformazione insediativa, ciascun intervento edificatorio sarà corredato da un'indagine geologica specializzata finalizzata a verificare l'idoneità del suolo all'edificazione, con le prescrizioni previste. Gli interventi di trasformazione del territorio dovranno rispettare le direttive, vincoli e prescrizioni contenute nella "Valutazione di compatibilità idraulica" allegata al PAT e le eventuali indicazioni e prescrizioni integrative fornite dagli Enti esaminatori competenti. Il PAT definisce i criteri progettuali e di realizzazione delle aree, conformemente all'obiettivo di limitare il consumo di suolo.	Intero territorio	Artt. 27, 29, 33, 35 Competenza: Comune, Autorità di Bacino

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
NORME TECNICHE

SUOLO E SOTTOSUOLO

Obiettivo: Prevenzione e messa in sicurezza dai rischi geologici, geomorfologici e idrogeologici

Sistema	Misure di mitigazione e/o di compensazione	ATO interessati	Riferimento normativo e competenze
Sistema turistico	Per garantire una corretta gestione del territorio, volta alla salvaguardia del patrimonio ambientale, alla sicurezza del territorio e alla tutela delle opere edilizie e infrastrutturali, il PAT dispone che in relazione del grado di idoneità dell'area interessata dall'intervento saranno necessari indagini geognostiche ed idrogeologiche finalizzate a verificare l'idoneità del suolo alla realizzazione di servizi e attrezzature per il turismo, ivi comprese le attrezzature destinate ad attività sportive e ricreative (sci nordico e podismo). Gli interventi di trasformazione del territorio dovranno rispettare le direttive, vincoli e prescrizioni contenute nella "Valutazione di compatibilità idraulica" allegata al PAT e le eventuali indicazioni e prescrizioni integrative fornite dagli Enti esaminatori competenti.	Intero territorio	Artt. 29, 34, 37 Competenza: Comune, Genio civile, Autorità di Bacino, soggetti privati gestori di attrezzature e strutture turistiche

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
NORME TECNICHE

BIODIVERSITÀ, FAUNA E FLORA E PATRIMONIO PAESAGGISTICO

Obiettivo: Tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche e ambientali e degli ambiti e degli elementi significativi del paesaggio agrario

Sistema	Misure di mitigazione e/o di compensazione	ATO interessati	Riferimento normativo e competenze
Sistema residenziale e servizi	Gli ambiti che ricadono in aree soggette a vincolo paesaggistico (corsi d'acqua) dovranno rispettare le prescrizioni e vincoli di tutela, ai sensi del D.Lgs 42/2004. Per alcuni ambiti di sviluppo il PAT individua i limiti fisici all'espansione in maniera tale da mantenere tutelare il paesaggio aperto. Per tutelare gli ambiti naturalistici che possono essere direttamente ed indirettamente interessati dagli interventi di trasformazione insediativa previsti, il PAT individua e tutela con prescrizioni e vincoli gli elementi costituenti la rete ecologica locale.	Intero territorio	Artt. 11, 27, 29, 33, 35 Competenza: Comune, Autorità di Bacino
Sistema turistico	La realizzazione di servizi e attrezzature funzionali all'attività turistico-ricreativa dovranno essere realizzati nel rispetto della qualità ambientale e paesaggistica dei luoghi, in particolare dovranno essere minimizzati i possibili impatti sulla rete ecologica locale e le aree ambientali di interesse comunitario (SIC e ZPS)	Intero territorio	Artt. 11, 13, 29, 34, 37 Competenza: Comune, Provincia

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
NORME TECNICHE

SALUTE UMANA

Obiettivi:

Garantire il benessere dei cittadini rispetto alle fonti di emissione elettromagnetiche

Contenere l'inquinamento acustico e luminoso

Sistema	Misure di mitigazione e/o di compensazione	ATO interessati	Riferimento normativo e competenze
Sistema residenziale e servizi	Anche se dalla valutazione delle scelte, non vi sono interferenze negative provocate dagli impianti radio base esistenti, il PAT definisce direttive e prescrizioni per prevenire l'inquinamento elettromagnetico, nel rispetto della normativa vigente. Per quanto concerne l'inquinamento acustico, dovrà essere recepito il piano di zonizzazione acustica comunale e la progettazione degli interventi edilizi dovrà rispettare le disposizioni in materia di prevenzione delle zone inquinate dalle emissioni sonore e di comfort acustico per le nuove edificazioni. L'inquinamento luminoso dovrà essere controllato ai sensi della LR del 07 agosto 2009 n. 17. Gli insediamenti residenziali dovranno prevedere idonee azioni finalizzate ad una riduzione dei valori di gas radon secondo le indicazioni contenute nella DGVR n. 79/2002.	Intero territorio	Artt. 27, 29, 33, 58, 59 Competenza: Comune, ARPAV
Sistema turistico	La realizzazione di servizi e attrezzature funzionali all'attività turistico-ricreative dovranno minimizzare i possibili impatti derivanti da emissioni sonore e luminose	Intero territorio	

Per quanto riguarda le mitigazioni relative all'inquinamento luminoso, vanno seguite le seguenti disposizioni:

- per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti;
- fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre;
- è fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria;
- per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro;
- l'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio;
- E vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce ai di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste;
- tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia devono rispettare questi requisiti le lampade ai sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non é essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica);
- è vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.

Art. 61- Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla VAS

Rif. Legislativo: *Direttiva 2001/42/CE*

Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.

Sulla base del presente Rapporto Ambientale, le componenti ambientali (con relativi indicatori) da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti:

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
NORME TECNICHE

Aria

Cod.	Indicatore	Unità di misura	Autorità preposta alla misurazione	Descrizione indicatore	Obiettivo	Periodicità
AR1	Riduzione dell'inquinamento luminoso	Numero	Comune LLPP	Rapporto tra rete di illuminazione pubblica conforme alla normativa regionale e rete in esercizio	Riduzione dell'inquinamento luminoso. L'obiettivo è un rapporto pari a 1	2 anni
AR2	Veicoli in transito nelle infrastrutture principali	Numero	ARPAV, VENETO STRADE, ANAS, Provincia	Stima delle principali pressioni ambientali e antropiche che si originano dall'incremento del numero di veicoli circolanti	Monitorare l'inquinamento atmosferico dovuto al traffico veicolare	2 anni
AR3	Concentrazione di biossidi di azoto in atmosfera	µg/m3	ARPAV	Monitorare l'inquinamento atmosferico dovuto al traffico veicolare	Le fonti di emissioni antropiche, rappresentate da tutte le reazioni di combustione, comprendono principalmente gli autoveicoli, le centrali termoelettriche e il riscaldamento domestico.	2 anni
AR4	Concentrazione di PM10 in atmosfera	µg/m3	ARPAV	Monitorare l'inquinamento atmosferico dovuto al traffico veicolare	Viene così identificato l'insieme di tutte le particelle solide o liquide che restano in sospensione nell'aria. Le particelle di dimensioni inferiori a 10 µm (PM10) hanno un tempo medio di vita da pochi giorni fino a diverse settimane e possono venire veicolate dalle correnti atmosferiche per distanze fino a centinaia di Km. Le fonti antropiche di particolato sono essenzialmente le attività industriali ed il traffico veicolare.	2 anni

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
NORME TECNICHE

Acqua

Cod.	Indicatore	Unità di misura	Autorità preposta alla misurazione	Descrizione indicatore	Obiettivo	Periodicità
A1	Incremento permeabilità del suolo	mq	Comune Edilizia privata	Superficie scoperta recuperata da interventi di trasformazione/riqualificazione e nelle aree urbanizzate (Piani Attuativi di Recupero)	Aumentare la permeabilità del suolo	3 anni
A2	Concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee	mg/l	ARPAV	Verificare lo stato di qualità delle acque sotterranee	La concentrazione di nitrati (NO ₃) nelle acque sotterranee riflette l'importanza relativa e l'intensità delle attività agricole sui corpi idrici sotterranei.	2 anni
A3	Allacciamento alla rete fognaria	Numero	Comune - LLPP, Autorità di Bacino, ETRA	Verifica lo sviluppo delle reti di smaltimento delle acque reflue	Numero di nuovi allacciamenti alla rete fognaria	3 anni

Suolo e sottosuolo

Cod.	Indicatore	Unità di misura	Autorità preposta alla misurazione	Descrizione indicatore	Obiettivo	Periodicità
S1	SAU consumata per anno	mq	Comune Urbanistica	Consumo annuo di superficie agricola	Ridurre il più possibile l'uso di suoli coltivati o di prevedere l'utilizzo delle aree di minor pregio colturale	3 anni
S2	Recupero aree occupate da edifici incongrui o elementi di degrado	Numero	Comune Edilizia Privata	Numero di interventi di demolizione di edifici incongrui o elementi di degrado	Distinguere gli interventi finalizzati alla ri-naturalizzazione e interventi di ristrutturazione urbanistica, con o senza cambio di destinazione d'uso	3 anni

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
NORME TECNICHE

Biodiversità

Cod.	Indicatore	Unità di misura	Autorità preposta alla misurazione	Descrizione indicatore	Obiettivo	Periodicità
B1	Indice di valorizzazione degli ambiti naturalistici	Numero	Comune Urbanistica	Numero di interventi di valorizzazione della naturalità degli ambiti naturalistici	Valorizzare gli ambiti naturalistici	2 anni

Paesaggio e patrimonio culturale

Cod.	Indicatore	Unità di misura	Autorità preposta alla misurazione	Descrizione indicatore	Obiettivo	Periodicità
P1	Indice di salvaguardia e valorizzazione degli ambiti paesaggistici	Numero	Comune Urbanistica	Numero di interventi di ripristino e valorizzazione negli ambiti che presentano caratteristiche di pregio ambientale e paesaggistico	Salvaguardare e valorizzare gli ambiti paesaggistici (contesti figurativi)	2 anni
PC1	Indice di recupero del centro storico	Numero	Comune Edilizia	Numero di interventi di recupero di edifici caratterizzati da condizioni di obsolescenza fisica e/o funzionale nei centri storici	Salvaguardare il centro storico	3 anni

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
NORME TECNICHE

Popolazione e salute umana

Cod.	Indicatore	Unità di misura	Autorità preposta alla misurazione	Descrizione indicatore	Obiettivo	Periodicità
P-SU1	Indice di sostenibilità degli edifici	%	Comune Edilizia	Nuovi edifici rispondenti a criteri di sostenibilità rispetto al totale dei nuovi edifici	Adottare criteri di bioedilizia e di risparmio energetico (edifici certificati classi A e B)	3 anni
P-SU 2	Funzionalità rete ciclopeditone	ml	Provincia, Comune (Ufficio LLPP)	Esprime la funzionalità dei percorsi e piste ciclopeditone	Realizzare tratti in modo da formare una rete continua, quindi più funzionale	3 anni
P-SU4.1	Campo elettromagnetico da stazioni radio base	Volt/metro	ARPAV	Monitoraggio dell'inquinamento prodotto da stazioni radio base	Rilevazione delle principali sorgenti che producono radiazioni ad alta frequenza (RF - Radio Frequencies)	2 anni
P-SU4.2	Campo elettromagnetico da stazioni radio base	Volt/metro	ARPAV	Monitoraggio dell'inquinamento prodotto da stazioni radio base	Rilevazione delle principali sorgenti che producono radiazioni ad alta frequenza (RF - Radio Frequencies)	2 anni

Rifiuti

Cod.	Indicatore	Unità di misura	Autorità preposta alla misurazione	Descrizione indicatore	Obiettivo	Periodicità
R1	Quantità di raccolta differenziata	%	ARPAV, Comune-Ecologia	Percentuale di raccolta differenziata	Promuovere la sostenibilità della risorsa rifiuti	2 anni

Titolo IV - NORME COMUNI, TRASITORIE E FINALI

Art. 62- Entrata in vigore del P.A.T.

Ai sensi del comma 5bis, art. 48, L.R. 11/2004 e s.m.i., a seguito dell'entrata in vigore del P.A.T., il Piano Regolatore Generale vigente diventa il Piano degli Interventi, per le sole parti compatibili con il P.A.T..

Ai sensi del comma 11, art. 14 della L.R. 11/2004, l'approvazione P.A.T. e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (P.U.A.) vigenti, limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione.

In sede di approvazione del P.A.T., a far data dall'entrata in vigore dello stesso, dovrà essere adeguato il dimensionamento in relazione all'attività edilizia ed urbanistica intervenuta. Tale operazione di aggiornamento andrà periodicamente condotta (almeno annualmente) per rendere congruenti le previsioni del P.A.T. con il P.I..

In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e ai criteri contenuti nell'art. 61 delle presenti norme, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Art. 63- Norme di salvaguardia

L'adozione del PAT, limitatamente alle prescrizioni ed ai vincoli espressamente previsti nelle presenti norme, comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della L.R. n. 11/2004 e dall'art. 12, comma 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380.

Fino all'adozione da parte dell'organo competente del primo PI di adeguamento al presente PAT, in tutte le zone valgono le disposizioni e normative impartite dal PRG vigente.

Dalla adozione del PTRC o di sue eventuali varianti, nonché eventuali varianti al PTCP, e fino alla loro entrata in vigore, e comunque non oltre 5 anni dalla data di adozione, il Comune è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni e i vincoli contenuti nei piani.